COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

40.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG,
PAG. Disegni di legge (Discussione e approva- zione):	Proroga delle agevolazioni tributarie e fi- nanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi (2582) 579
Disciplina di taluni rapporti derivanti dal- la partecipazione all'Associazione in- ternazionale per lo sviluppo (<i>Interna</i> -	PRESIDENTE 579, 580 BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze 580
tional Development Association – IDA) (Approvato dalla V Commissione per- manente del Senato) (2514);	CIAMPAGLIA, Relatore
Concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association – IDA) (Approvato dal Senato) (2774)	Abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2548)
Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario interna-	Disegno di legge (Discussione e rinvio):
zionale (2767)	Istituzione dell'Istituto di ricerca e speri- mentazione per il tabacco (2170) 581
BIMA	PRESIDENTE
PANDOLFI, Relatore	finanze
tesoro 576	Votazione segreta:
VESPIGNANI	Presidente 583

La seduta comincia alle 10.

PATRINI, Segreteraio, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione dei disegni di legge: Disciplina di taluni rapporti derivanti dalla partecipazione all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association – IDA) (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2514); Concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association – IDA) (Approvato dal Senato) (2774).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Disciplina di taluni rapporti derivanti dalla partecipazione all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association – IDA) », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato; e « Concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association – IDA) », già approvato dal Senato.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione generale dei due disegni di legge avverrà congiuntamente.

(Così rimane stabilito).

Prima di dare la parola all'onorevole Pandolfi, desidero invitare i relatori dei provvedimenti di legge oggi al nostro esame alla massima concisione. L'ordine del giorno è, infatti, molto nutrito mentre il tempo a nostra disposizione è breve in quanto tra una settimana la Camera sospenderà i suoi lavori: come i colleghi sanno, nell'eventualità che non venissero approvati, sarebbe necessario apportare modifiche alle coperture di alcuni disegni di legge. È quindi evidente l'esigenza di procedere rapidamente all'esaurimento dell'ordine del giorno.

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di svolgere la relazione.

PANDOLFI, Relatore. Il disegno di legge n. 2514, che ha per oggetto la disciplina di taluni rapporti derivanti dalla partecipazione italiana all'Associazione internazionale per lo sviluppo, si propone di regolare una residua posizione debitoria del Tesoro nei confronti dell'Ufficio italiano dei cambi, maturata in relazione alla sottoscrizione iniziale della quota di adesione alla *International Development Association* – IDA che, come è noto, è l'organismo collegato alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, con scopi di aiuto e assistenza ai paesi in via di sviluppo.

La partecipazione dell'Italia all'IDA fu autorizzata con la legge 12 agosto 1962, n. 1478. Essa prevedeva che il versamento della quota si realizzasse, da parte del Governo italiano, mediante una cessione di valuta effettuata dall'Ufficio italiano dei cambi. A fronte di tale cessione di valuta, il ministro del tesoro fu autorizzato a rilasciare all'UIC speciali certificati di credito ed a corrispondere sugli stessi un interesse annuo dell'1 per cento. Senonché non si provvide, con il disegno di legge citato, alla copertura degli oneri a carico del Tesoro per gli interessi di preammortamento, relativi cioè al periodo intercorrente tra la data di ciascun versamento effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi e la data di emissione dei rispettivi certificati. Rimase così a carico dell'UIC una somma valutata in 377 milioni di lire. Il provvedimento al nostro esame si propone, appunto, di sanare la situazione, autorizzando la corresponsione all'Ufficio italiano dei cambi, da parte del Tesoro, della somma dovuta a titolo di interessi di preammortamento. Si tratta di un regolamento di rapporti di carattere tecnico-finanziario che non involge assolutamente questioni più generali, di carattere politico o di principio. Ricordo ancora che la V Commissione del Senato ha approvato il disegno di legge con una opportuna modifica: introducendo, cioè, nel testo del provvedimento, all'articolo 3, la menzione specifica dell'onere che l'operazione comporta, onere che era precisato soltanto nel testo della relazione governativa. Raccomando agli onorevoli colleghi la sollecita approvazione del disegno di legge, sul quale la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole.

Il secondo disegno di legge al nostro esame, n. 2774, regola una materia che si ricollega a quella trattata dal precedente provvedimento. Senonché ci troviamo, in questo secondo caso, di fronte a questioni più generali, di merito, sulle quali pertanto è opportuno soffermarsi con maggiore attenzione.

Il disegno di legge in discussione concerne la concessione di un contributo addizionale all'IDA. Trattandosi di una decisione che si giustifica in relazione alla natura stessa dell'Associazione, alle sue finalità, ai suoi scopi, alle sue modalità operative, è necessario richiamare brevemente alcuni concetti che riguardano l'Associazione internazionale per lo sviluppo.

In realtà, sul problema dell'IDA sono state sollevate, anche recentemente, sia all'interno dell'associazione, sia in seno agli altri organismi collegati (Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, Fondo monetario internazionale), sia in altre competenti sedi internazionali e nazionali, alcune questioni che riguardano l'efficacia delle forme prescelte per l'assistenza multilaterale ai paesi in via di sviluppo.

L'IDA è nata il 26 gennaio 1960, attraverso un accordo a cui hanno aderito i paesi che già facevano parte del Fondo monetario internazionale e che avevano dato vita alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Gli scopi dell'IDA sono contenuti nell'accordo istitutivo: si tratta di integrare le forme normali di assistenza proprie della BIRS con forme nuove che, a differenza delle precedenti, sono forme di assistenza pura.

La BIRS, infatti, si serve di meccanismi riconducibili alle normali tecniche bancarie internazionali. La Banca emette obbligazioni, compie operazioni di prestito con durata media di quindici anni e tasso di interesse non lontano da quello di mercato.

Si ritenne perciò necessario affiancare alla BIRS un organismo che avesse lo scopo specifico di aiutare quei paesi per i quali sarebbe risultato difficile approvvigionarsi di mezzi finanziari attraverso la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo i cui prestiti, avendo il carattere di operazioni convenzionali, impongono oneri non facilmente sostenibili per i paesi emergenti.

L'IDA agisce con tecniche diverse: concede, cioè, prestiti a particolari condizioni di favore, a durata di regola cinquantennale, con ammortamento a partire dall'undicesimo anno, senza interessi o con un tasso di interesse simbolico dello 0,75 per spese di gestione.

L'Associazione internazionale per lo sviluppo nei suoi dieci anni di vita ha compiuto una serie di operazioni, che possiamo vedere sintetizzate nell'ultima relazione annuale del 30 giugno 1970.

In particolare negli ultimi anni si è avuto un sensibile incremento nelle operazioni condotte dall'Associazione, e si ritiene possibile, nel quinquennio 1968-1973, raggiungere il significativo traguardo del raddoppio del volume dei prestiti concessi nel precedente quinquennio.

Nell'ultimo esercizio 1969-70 sono stati concessi 56 prestiti in 33 paesi in via di sviluppo per un totale di 606 milioni di dollari. La cifra, per un giudizio complessivo, va integrata con altri due dati: i 69 mutui in 39 paesi concessi dalla BIRS, per un totale di un miliardo e 586 milioni di dollari; i 29 investimenti in 18 paesi effettuati dall'altro organismo facente parte del gruppo della Banca mondiale, l'International Finance Corporation – IFC, per complessivi 212 milioni di dollari. Si tratta quindi di un importo globalmente notevole di finanziamenti ai paesi in via di sviluppo.

Al riguardo, tuttavia, è il caso di fare alcune osservazioni. Si rileva da più parti che una associazione come l'IDA incontra difficoltà istituzionali e operative per raggiungere gli scopi che erano stati con grande chiarezza indicati nell'articolo 1 dello statuto. Si sottolinea in generale il successo delle iniziative di assistenza ai paesi in via di sviluppo è condizionato al raggiungimento pieno di tre obiettivi, oggi solo parzialmente conseguiti: multilateralità degli aiuti, neutralità politica degli stessi, forme meno onerose. Mentre per il primo punto possiamo dire che l'IDA ha il carattere di associazione per aiuti multilaterali, salvo che non aderiscono ad essa i paesi del blocco socialista ed è questa una lacuna fortemente limitativa, sugli altri due punti le cose lasciano ancora a desiderare. La neutralità politica degli aiuti è, di fatto, attenuata per effetto di clausole che legano la concessione degli aiuti a vincoli in materia di utilizzazione dei mezzi finanziari ottenuti. Inoltre le forme di agevolazione all'iniziativa privata che sono collegate a questo tipo di assistenza, dovrebbero cedere il passo in misura crescente a forme di intervento pubblico diretto, dal momento che gli indebitamenti dei paesi emergenti stanno raggiungendo livelli insostenibili; a parte il fatto che siamo ancora lontani dal traguardo dell'1 per cento del reddito globale prodotto dai paesi sviluppati, da porre a disposizione dei paesi in via di sviluppo.

In occasione della recente assemblea annuale del Fondo monetario internazionale, tenutasi a Copenaghen, Pierre-Paul Schweitzer, presidente del Comitato esecutivo del Fondo, ha dedicato l'ultima parte della sua relazione al problema della comune responsabiità dei paesi più progrediti di fronte al ritmo ancora insufficiente degli interventi a favore dei paesi in via di sviluppo. Le sue parole sono suonate come un grido di allarme, accompagnato per altro dall'indicazione di un preciso indirizzo per realizzare forme più adeguate di solidarie-

tà internazionale in una visione di sviluppo globale, economico e civile, delle grandi aree mondiali.

Non esiste altra strada che quella di un miglioramento qualitativo delle forme multilaterali di aiuto e assistenza e di un incremento quantitativo che porti il volume dei finanziamenti a un livello più vicino al fabbisogno dei paesi emergenti. Non è certo un'alternativa plausibile quella degli aiuti bilaterali, ai quali normalmente si accompagna, in forme più o meno palesi, l'imposizione di clausole egemoniche di carattere commerciale, politico e talvolta militare.

Ciò premesso, il disegno di legge al nostro esame esprime la volontà dell'Italia di concorrere per la sua parte di responsabilità al potenziamento dell'IDA, sottoscrivendo un contributo addizionale a titolo di seconda integrazione della quota iniziale di associazione. Tale integrazione si inquadra in un provvedimento di replenishment, cioè di ricostituzione del capitale dell'Associazione, che si è ridotto per effetto delle operazioni di prestito. L'Italia sottoscrisse inizialmente la sua quota per 18,6 milioni di dollari; nel 1964 contribuì con 30 milioni di dollari alla reintegrazione delle risorse dell'IDA. Ora si tratta, per il nostro Paese, di concorrere alla seconda integrazione con una cifra di 48,4 milioni di dollari. Giungiamo a tale adempimento con alquanto ritardo, come opportunamente ha ricordato il Sottosegretario al tesoro, onorevole Sinesio. Tanto più che i direttori esecutivi dell'IDA hanno già presentato ai governi membri, per l'approvazione, la proposta di una ulteriore integrazione, in base alla quale l'Italia dovrebbe versare - nei prossimi tre anni, a partire dal 1971 – una quota ulteriore (che si aggiunge così ai citati 48,4 milioni di dollari) di 32,4 milioni di dollari. Naturalmente, si attende ancora il consenso dei paesi membri, perché questa terza reintegrazione venga decisa con effetto operativo.

Il disegno di legge, per quanto riguarda il versamento del contributo addizionale, riproduce quasi testualmente le linee della citata legge 12 agosto 1962, n. 1478. D'altra parte il Governo italiano, per quanto riguarda la materia relativa alla sottoscrizione o all'aumento della quota, è legato al disposto della sezione seconda dell'articolo 2 dello statuto dell'IDA, che regola le modalità del versamento.

La somma necessaria viene resa disponibile dall'Ufficio italiano dei cambi. A fronte di tale somma, il Tesoro rilascia speciali certificati-quote, sui quali viene corrisposto uno interesse dell'1 per cento. In particolare, data l'urgenza della sottoscrizione, il Ministero del tesoro è autorizzato – secondo una richiesta fatta dall'IDA – ad accordare alla predetta associazione, a valere sul contributo addizionale previsto dal disegno di legge, prestiti senza interesse, da corrispondersi immediatamente, traducibili in contributi definitivi non appena espletate le procedure per la reintegrazione generale delle quote. Ciò sembra assai opportuno, in relazione all'urgenza di adempiere ad un impegno assunto con la firma stessa del trattato istitutivo dell'IDA.

Anche sul disegno di legge n. 2774 è stato espresso parere favorevole da parte della Commissione bilancio. Per quanto detto, ne raccomando vivamente l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIOVANNINI. Sul duplice provvedimento che ci viene sottoposto (dopo che, passato al Senato, è stato da questo approvato a maggioranza), avendo ascoltato la relazione ampia e dettagliata del collega onorevole Pandolfi, noi non avremmo alcuna riserva da fare, se dovessimo e potessimo guardare soltanto e semplicemente a problemi di principio e di carattere generale.

Infatti, sulla questione di principio, relativa all'appartenenza dell'Italia, assieme agli altri paesi, all'IDA, la nostra parte politica non ha avuto e non ha osservazioni da fare. Del resto, facendo il nostro paese parte della Organizzazione delle Nazioni Unite, e degli altri organismi internazionali - collaterali all'ONU, o comunque da esso derivati, come l'UNESCO e la FAO, ad esempio - era ed è logico che l'Italia faccia anche parte, come Stato membro, dell'IDA, e partecipi e contribuisca, anche finanziariamente, al funzionamento di questo organismo internazionale, le cui finalità istituzionali dichiarate sono appunto quelle di aiutare economicamente, finanziariamente e socialmente quei paesi del mondo che sono più poveri, ed economicamente e socialmente meno sviluppati, cercando di portarli ad un grado di sviluppo più elevato, proprio nel concetto della solidarietà internazionale, cioè della solidarietà dei paesi più evoluti e sviluppati, verso quelli che invece lo sono in grado inferiore. Sotto questo profilo, quindi, da parte nostra, come abbiamo già detto al Senato, non ci sono riserve da avanzare, ma c'è anzi la più ampia accondiscendenza.

Tuttavia, sul duplice provvedimento in esame, dobbiamo fare le nostre doverose os-

servazioni. Non sul provvedimento in sé, sulla sua formulazione, per ciò che riguarda gli articoli di cui si compone, e neppure sul suo contenuto finanziario o economico. Infatti, come ho detto, non rimettiamo in discussione l'appartenenza del nostro paese all'IDA. Ma invece intendiamo mettere in discussione il funzionamento dell'IDA (del resto non del tutto egregio, come ha riconosciuto lo stesso relatore), dato il suo ordinamento statutario, il quale – oltre a contenere ovviamente gli scopi istituzionali da perseguire – stabilisce una disciplina di funzionamento interno che a noi non appare né giusta né idonea per quegli stessi scopi che l'IDA si prefigge.

All'IDA oggi appartengono 108 paesi, tra cui l'Italia. Ma in questo organismo internazionale non esiste un diritto di parità o una parità di diritti – come è stato anche rilevato durante la discussione avvenuta al Senato – non avendo tutti questi Stati peso uguale o uguale potere decisionale nell'ambito dell'IDA. In questa associazione, paesi autonomi, indipendenti, hanno ognuno peso differente, come se si trattasse, vorrei quasi dire, di una società azionaria. Ma in un'organizzazione internazionale di questo tipo, sotto il presidio dell'ONU non possono esserci paesi diversi dagli altri, di diversa caratura.

Questo fatto, ed è un nostro rilievo, è una questione importante, tale da dover far discendere un nostro giudizio, sul contributo che il nostro paese è chiamato a dare all'IDA, quindi sul duplice provvedimento che abbiamo all'esame.

Perché, in effetti, stante questa situazione di disuguaglianza tra i diversi paesi dell'IDA, a decidere sono sempre alcuni paesi: gli Stati Uniti d'America e la Gran Bretagna, per il semplice motivo che questi due paesi hanno la più alta compartecipazione finanziaria nell'IDA. È assurdo che gli Stati Uniti d'America abbiano da soli circa il 26 per cento della partecipazione sull'intero fondo dell'IDA. E non disinteressatamente, beninteso, come potrebbe apparire a prima vista, specialmente gli Stati Uniti d'America. È vero che vi è l'impegno - semplicemente dichiarato - della non ingerenza, da parte dei paesi aderenti e contribuenti all'IDA, negli affari interni dei paesi aiutati dall'IDA. Ma, nella realtà, non è così. E non è così perché i contributi dell'IDA, di fatto, sono subordinati a che i paesi assistiti o da assistere dall'IDA si trovino in regola con i loro debiti verso l'estero e non decidano di espropriare proprietà straniere senza un cosiddetto « adeguato indennizzo ».

E con questo appare abbastanza chiaro che i fondi dell'IDA tendono a limitare la libertà d'azione, l'autonomia, se non l'indipendenza dei paesi in via di sviluppo, ed a incanalare lo sviluppo di questi paesi su linee economiche, e quindi anche politiche, ben determinate, di marca chiaramente neocolonialista ed imperialistica.

Del resto è significativo il fatto, a questo riguardo, che circa il 90 per cento dei dollari che gli Stati Uniti d'America versano al fondo IDA servano ad acquistare, da parte dei paesi aiutati dall'IDA, prodotti americani; per cui il contributo degli Stati Uniti d'America, per effetto dell'obbligo abbastanza evidente dell'acquisto da parte di quei paesi assistiti di prodotti americani, sarebbe una specie di partita di giro a vantaggio degli Stati Uniti d'America.

Tutto questo ha particolare valore di gravità, soprattutto per gli Stati sudamericani che si trovano con gli Stati Uniti d'America in un particolare rapporto economico-politico.

Per questo a nostro avviso s'impone al Governo italiano, per il nostro paese e per i paesi da assistere, proprio nel concetto vero della solidarietà internazionale, salvaguardando l'indipendenza e la libertà di tutti i paesi, un preciso compito: quello di avanzare la proposta di revisione dello statuto dell'IDA, proprio in quella parte in cui ci sembra che non risponda agli scopi finalistici originari, per eliminare appunto un inconcepibile diritto di superiorità e di potenza finanziaria a vantaggio dei paesi finanziariamente più forti, come per esempio gli Stati Uniti d'America e la Gran Bretagna.

L'eliminazione di questa disuguaglianza nel diritto di voto – perché si tratta di questo – in seno all'IDA, fra tutti gli Stati aderenti, metterà al sicuro quei criteri di equa distribuzione dei fondi dell'IDA, di cui ha parlato anche l'onorevole Pandolfi, a vantaggio dei paesi più bisognosi e salverà anche questi paesi dall'ingerenza straniera nei loro affari interni, non più insidiando la libertà nazionale, la loro condizione di Stati liberi e indipendenti.

Per tutti questi motivi la nostra posizione, pur non inficiando le questioni di principio di cui dicevo all'inizio, non può essere favorevole. La nostra posizione sarà nettamente contraria, a meno che il Governo non decida formalmente di porre il problema della revisione dello statuto dell'IDA, per rapportarlo a condizioni di parità per tutti quegli Stati aderenti all'IDA. Con questo il nostro paese

farò opera meritoria, portando l'IDA a quegli alti principi di solidarietà internazionale cui dichiara di ispirarsi.

COLOMBO VITTORINO. Vorrei esprimere alcune parole di approvazione per quanto riguarda i due disegni di legge al nostro esame.

La tentazione è grande di addentrarci nelle considerazioni e nel giudizio da dare sulla politica a favore dei paesi cosiddetti emergenti. La relazione del collega Pandolfi, anche se stringata, è stata molto puntuale a questo riguardo.

Però non possiamo esimerci dal fare alcune considerazioni di carattere politico su questo provvedimento, anche se la materia specifica indica la Commissione esteri come la più pertinente a trattare taluni aspetti della questione.

Innanzi tutto esiste per il nostro paese l'impegno di destinare l'1 per cento del reddito nazionale a favore dei paesi emergenti (e questo tema è specifico per la Commissione finanze e tesoro). Purtroppo siamo rimasti sempre al di sotto di tale limite, molto ambizioso. Se non erro, il contributo italiano si limita allo 0,6-0,65 per cento del reddito nazionale. Ora, a questo riguardo, è necessario che il nostro Governo osservi l'impegno, del resto già assunto, di un aumento di tale contributo. Il relatore ha citato il rapporto di Copenaghen, dal quale risulta che l'onerosità degli impegni ha raggiunto dei livelli elevatissimi (mi pare addirittura si parlasse di un aumento del 50 per cento di interessi passivi). Ed a questo proposito voglio ricordare anche i preoccupanti rapporti di Pierson e Schweizter sulla situazione dei paesi in via di sviluppo. Mi permetto anche di sottolineare l'impegno assunto dal nostro Governo nelle conferenze di Nuova Delhi e di Yaoundé circa l'aiuto da fornire ai paesi emergenti; aiuto che, a mio giudizio, deve avere le caratteristiche già illustrate dall'onorevole Pandolfi: multilateralità, neutralità e minore onerosità.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal collega di parte comunista, esse sono in gran parte pertinenti: l'IDA ha una struttura di tipo manageriale, che risente molto dell'influenza americana. Mi sembra che, a norma dello statuto, il presidente dell'Associazione debba essere americano: in genere si tratta di un grosso personaggio, molto capace, la cui azione è improntata a criteri di liberalità e democrazia. Ma, indubbiamente, inevitabilmente, una disposizione di questo

genere condiziona l'attività dell'IDA: è per questo motivo che la nostra Commissione dovrebbe rivolgere una raccomandazione al Governo affinché abbia a mantenere gli impegni sottoscritti nelle varie riunioni internazionali, per far sì che questa Associazione sia sempre meno spoliticizzata in un senso e più politicizzata nell'altro senso; meno strumentalizzata, da una parte, e dall'altra parte, più disposta a dare aiuti concreti ai paesi emergenti.

Ricordo che, in gran parte, il nostro contributo si sostanzia in crediti all'esportazione: anche sotto questo profilo si tratta veramente di una partita di giro. Cioè, si concedono crediti a determinati paesi, obbligandoli a importare prodotti nazionali (sia prodotti finiti che semilavorati).

Ritengo, comunque, che si debba esprimere un parere favorevole all'approvazione dei due disegni di legge e, in questo senso, mi permetto di rilevare una certa contradditorietà nell'atteggiamento dei colleghi comunisti. Infatti, se essi accettano il principio che sta alla base del provvedimento, le osservazioni di metodo, marginali, da essi avanzate non dovrebbero in nessun caso mutare il giudizio politico dato all'inizio della discussione.

ABELLI. Il nostro gruppo voterà a favore dei disegni di legge perché in essi vede realizzati quegli auspici avanzati in occasione della discussione sui diritti speciali di prelievo. In effetti riconosciamo che la quota di partecipazione del nostro paese è molto elevata, certamente non è proporzionata alla nostra situazione economica: altri paesi europei danno contributi ben più consistenti (il Belgio, ad esempio). Comunque, la strada aperta dal primo provvedimento a moi sembra quella giusta e per questo motivo ci dichiariamo favorevoli alla sua approvazione.

Per quanto riguarda più specificamente i provvedimenti relativi all'IDA debbo dire subito che la mia parte politica non condivide le preoccupazioni espresse dai colleghi comunisti e dall'onorevole Vittorino Colombo, anche perché riteniamo che questi aiuti possano costituire una forma di difesa di interessi stranieri in alcuni paesi in via di sviluppo dove (ricordo il provvedimento di espulsione preso in Libia nei confronti dei nostri connazionali) appunto, spesso coloro che hanno contribuito al progresso del paese vengono spogliati dei loro beni.

Per quanto concerne l'organizzazione interna dell'IDA, noi non desideriamo che tutto

il potere si accentri nelle mani degli americani: non auspichiamo, cioè, che l'Associazione svolga una politica americanista. La mia parte politica annuncia il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SINESIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ringrazio innanzitutto il relatore, onorevole Pandolfi, per aver giustamente sottolineato alcune ombre che vanno eliminate, tenendo conto delle esigenze proprie dei paesi emergenti: esigenze che l'IDA di volta in volta prende in esame. Questi paesi, non dobbiamo dimenticarlo, chiedono interventi intesi ad aumentarne la produttività e il tenore di vita: interventi che vanno dalla fornitura di mezzi finanziari alla elaborazione di vasti piani programmati a lungo termine.

Bisogna però tenere conto del fatto che lo statuto di questa Associazione non è diverso, purtroppo, da quello di una società: si tratta di amministrare dei mezzi finanziari cospicui. Voglio qui ricordare schematicamente la composizione dell'IDA: i paesi membri sono 108, di cui 18 fondatori, mentre gli altri 90 partecipano quasi simbolicamente; i primi 18 paesi bloccano quasi il 64 per cento del capitale globale, mentre il 36 per cento appartiene agli altri membri. Della prima percentuale, gli Stati Uniti posseggono il 26 per cento, e l'Inghilterra il 10,75.

Per quanto riguarda poi le sollecitazioni rivolte giustamente dall'onorevole Vittorino Colombo al Governo, affinché provveda ad aumentare il nostro contributo dallo 0,65 del reddito nazionale fino ad oggi versato, all'1 per cento, onorando così un impegno assunto già da tempo, ribadisco la nostra ferma intenzione di pervenire a tale obbiettivo. È necessario approvare i disegni di legge nel più breve tempo possibile, in quanto, in caso contrario, incorreremmo in una inadempienza statutaria.

Vorrei ricordare che sui prestiti per i primi dieci anni non vengono corrisposti interessi (i cosiddetti anni di grazia), mentre per i successivi venti anni viene corrisposto l'1 per cento ed il tre per cento dopo questo periodo.

Ritengo che la problematica commerciale sia molto preoccupante oggi, specialmente per certi atteggiamenti autarchici che alcuni paesi hanno e che non possiamo non considerare negativi per quel che possono rappresentare sulla politica economica del nostro paese.

Per quanto riguarda le osservazioni che sono state fatte ricordo che il sottosegretario Pedini, al Senato, giustamente ha detto che il Governo italiano si deve attivamente adoperare per risolvere il problema del non condizionamento dei prestiti ai paesi in via di sviluppo. Occorre tuttavia essere obiettivi e guardare le cose per come stanno. Fino a quando non avremo un organismo di altro tipo, mondiale, ciascuno pesa per quel che effettivamente è.

Per quanto attiene invece alla polemica che è stata sollevata sulla necessità di indirizzare questi prestiti verso una direzione il più possibile aderente a quella che è la richiesta, ritengo che tale sforzo venga compiuto normalmente dagli amministratori e governatori. Essi peraltro non è che agiscano autonomamente, sono sì autonomi giuridicamente, ma sono pur sempre collegati alla Banca internazionale, per cui il Governatore della Banca internazionale è Governatore anche della stessa IDA.

L'IDA merita da parte nostra un sostegno e una adesione e se noi vogliamo che si proceda, ferme restando le riserve su alcuni punti, ritengo che i provvedimenti in discussione debbano essere approvati al più presto, per dar forza e prestigio all'Italia quando andrà a trattare per risolvere le questioni connesse all'organizzazione dell'IDA.

PANDOLFI, *Relatore*. Vorrei fare alcune precisazioni sulle questioni sollevate dall'onorevole Giovannini.

Sulla prima, riguardante la distribuzione del potere di voto fra i paesi membri dell'IDA, osservo che essa è in corso di revisione e già un primo accordo è stato raggiunto per accrescere il voting power capitario, rispetto a quello collegato proporzionalmente all'ammontare della quota di sottoscrizione. L'articolo 6 dello statuto stabilisce che ad ogni membro dell'IDA sono assegnati 500 voti in relazione alla condizione di paese membro e un voto per ogni cinquemila dollari di quota sottoscritta. Aumentando il numero dei voti attribuiti per il primo titolo, si rafforzerà il potere di voto dei paesi più deboli, cioè di quegli stessi paesi emergenti che lo statuto dell'IDA vuole destinatari delle forme multilaterali di assistenza.

La seconda osservazione dell'onorevole Giovannini riguarda la distinzione dei paesi membri in due gruppi, al primo dei quali appartengono i 18 paesi più forti, mentre il se-

condo comprende i restanti 90. Devo precisare che si tratta di una distinzione riguardante esclusivamente le modalità per il versamento della quota e diretta ad avvantaggiare i paesi economicamente più deboli. I paesi del primo gruppo sono tenuti ad effettuare il 10 per cento della sottoscrizione in oro e il 90 per cento in moneta convertibile, praticamente in dollari. I paesi del secondo gruppo versano il 10 per cento in dollari e il 90 per cento in moneta propria. Nessun significato discriminatorio, quindi, anzi, una importante facilitazione che consente l'accesso a maggiori livelli di partecipazione all'IDA da parte dei paesi più deboli.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli del disegno di legge n. 2514. Poiché non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

In corrispondenza delle cessione di valuta effettuate dall'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1478, e per il periodo compreso tra la data di ciascun versamento e quella della emissione dei rispettivi certificati, di cui all'articolo sopracitato, il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere con proprio decreto, all'Ufficio predetto, l'interesse nella misura dell'1 per cento annuo.

(E approvato).

ART. 2.

È autorizzata la spesa, fino ad un ammontare massimo di lire 5 milioni, necessaria per la stampa da parte dell'Istituto poligrafico dello Stato dei certificati di credito previsti dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1478.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 377 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo agli articoli del disegno di legge n. 2774. Poiché non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International development association – IDA), della quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto della Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 48.360.000, da corrispondersi in tre annualità di eguale importo a decorrere dal 1968.

(È approvato).

ART. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di un massimo di lire 30 miliardi e 500 milioni, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

Detti certificati sono ammortizzabili in 10 anni a decorrere dal 1º luglio dell'anno suca cessivo a quello della loro emissione, e fruttano un interesse, il cui tasso sarà stabilito dal Ministero del tesoro, pagabile posticipatamente al 1º gennaio ed al 1º luglio di ogni anno.

Ai certificati, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 29 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono della garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro determinerà, con propri decreti, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro disporrà, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse,

fissandone il relativo tasso, sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.

(È approvato).

ART. 4.

È autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 8 milioni, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti dall'articolo 2 della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

In esecuzione anticipata degli impegni di reintegrazione generale dei fondi dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International development association – IDA), Il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare alla predetta Associazione, a valere sul contributo addizionale di cui all'articolo 1, prestiti senza interesse tramutabili in contributi definitivi non appena completata la procedura per la reintegrazione generale dei fondi.

(E approvato).

ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 145 milioni per l'anno 1969 e in eguale somma per l'anno 1970, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari indicati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

I disegni di legge n. 2514 e n. 2774 saranno votati a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale (2767).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ».

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di svolgere la relazione.

PANDOLFI, Relatore. La concisione, precedentemente raccomandata dal Presidente, non può non associarsi nel caso della relazione sul disegno di legge concernente l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale, a un minimo di completezza espositiva, trattandosi di una materia di indubbia rilevanza e complessità.

Il primo punto della presente relazione riguarda il meccanismo di revisione delle quote del Fondo monetario internazionale. Una sia pure sommaria illustrazione della materia consentirà di comprendere le ragioni della revisione che è stata recentemente deliberata dal Fondo, e di giustificare quindi il nostro consenso al disegno di legge che ci è sottoposto. Siamo in presenza della quinta revisione generale delle quote di partecipazione al Fondo monetario internazionale: si tratta cioè di una revisione generale, che è altra cosa rispetto a provvedimenti singoli, eccezionali, di aggiustamento delle quote:

Occorre innanzitutto fare un breve richiamo all'articolo 3 (seconda sezione) dello Statuto del FMI. Esso recita testualmente: « Il Fondo, ad intervalli di non più di cinque anni, procederà ad una revisione generale, e se lo riterrà opportuno, ad un aggiustamento delle quote dei paesi membri. Il fondo potrà anche, se lo ritiene, prendere in considerazione in qualunque altro momento l'aggiustamento di una singola quota, su richiesta del paese membro interessato. Per ogni mutamento nelle quote, proposto nel quadro di una revisione generale, è richiesta una maggioranza dell'85 per cento del potere di voto totale; per ogni altro mutamento nella quota, è richiesta una maggioranza dei quattro quinti del potere totale di voto. Nessuna quota potrà essere mutata senza il consenso del paese membro in4 teressato ».

I colleghi ricorderanno che l'anno scorso, quando si discusse ed approvò il provvedimento che autorizzava l'accettazione italiana delle proposte di emendamento allo Statuto del Fondo, venne illustrato il significato dell'elevazione del potere di voto necessario per adottare provvedimenti importanti, come è appunto quello dell'aumento generale delle quote.

La presente è la quinta revisione generale nel quarto di secolo di vita del Fondo monetario internazionale. L'Italia, come sappiamo, aderì al Fondo nel 1947, con legge 23 marzo 1947, n. 132, e sottoscrisse una quota origiv legislatura — sesta commissione — seduta del 10 dicembre 1970

naria di 180 milioni di dollari. Il nostro paese fu poi interessato alla terza revisione generale, attuata nel 1959, in occasione della quale la nostra quota venne portata da 180 a 270 milioni di dollari, per effetto di un aumento lineare di tutte le quote del 50 per cento. Ottenemmo quindi nel 1963 un aggiustamento speciale, che portò la nostra quota a 500 milioni di dollari. Infine, il nostro Paese è stato interessato dalla quarta revisione generale del 1965. Essa comportò un aumento generale del 25 per cento, in aggiunta ad un aumento selettivo; quest'ultimo peraltro non ci toccò, avendo poco prima ottenuto il ricordato aggiustamento speciale.

La presente quinta revisione venne decisa nel corso dell'assemblea annuale del Fondο monetario internazionale tenutasi Washington nel settembre-ottobre 1969. Il consiglio dei Governatori affidò in tale occasione ai direttori esecutivi l'incarico di predisporre le relative proposte. Il 24 dicembre 1969 i direttori esecutivi presentarono un loro rapporto, con una proposta di risoluzione che fu trasmessa al Consiglio dei governatori. Il Consiglio, in data 9 febbraio 1970, approvò detta risoluzione con più del prescritto 85 per cento del potere di voto: il testo della risoluzione è allegato al disegno di legge al nostro esame.

La quinta revisione generale comporta un aumento di tutte le quote, in forma tuttavia non lineare ma con aggiustamenti selettivi delle singole quote.

I dati relativi all'aumento globale sono i seguenti. Le quote attuali assommano a 21 miliardi 350,5 milioni di dollari. Le quote massime previste assommano a 28 miliardi 928 milioni di dollari, con un aumento complessivo del 35,5 per cento. Si tenga presente che le due precedenti revisioni generali avevano portato nel 1965 ad un aumento del 33 per cento del valore complessivo delle quote, e nel 1959 ad un aumento del 54 per cento.

Ma, come ho detto, l'aumento generale è accompagnato da un aumento selettivo. Esso riguarda quei paesi le cui quote, a giudizio del Fondo, erano particolarmente basse rispetto alla loro potenzialità economica ed al fabbisogno di liquidità necessario per far fronte a potenziali deficit della bilancia dei pagamenti. Come criteri per l'aggiustamento sono stati adottati gli stessi del 1965, basati essenzialmente su cinque elementi: volume delle esportazioni, volume delle importazioni, partite invisibili, riserve ufficiali e reddito nazionale. Il rapporto dei direttori esecutivi sottolinea tuttavia che i cinque indicatori presi sin

qui a base per stabilire i criteri dell'aumento selettivo, dovranno essere integrati per l'avvenire, con altri che consentano una più realistica valutazione complessiva. Osserviamo, al riguardo, che la quota italiana non è probabilmente ancora pari a quella che dovrebbe essere, se si tenesse conto di una più ampia gamma di fattori che riguardano la nostra economia.

Per dare una misura dell'aumento selettivo, citerò alcuni dati, riferendomi ai dieci paesi più industrializzati che hanno sottoscritto nel 1962 i noti accordi generali di prestito col FMI (General Arrangements to Borrow GAB).

Il Belgio passa ad una quota di 650 milioni di dollari, con un aumento del 54 per cento. Il Canadà raggiunge la quota di 1 miliardo e 100 milioni di dollari, con un aumento del 48,6 per cento. La Francia passa ad una quota di 1 miliardo e 500 milioni di dollari, con un aumento del 52,3 per cento. La Germania federale raggiunge il livello di 1 miliardo e 600 milioni, con un aumento del 33,3 per cento. L'Italia passa da 625 milioni ad 1 miliardo di dollari, con un aumento del 60 per cento. Il Giappone raggiunge la quota di 1 miliardo e 200 milioni di dollari, con un aumento del 65,5 per cento. L'Olanda passa ad una quota di 700 milioni di dollari, con un aumento del 34,6 per cento. La Svezia tocca i 325 milioni di dollari, con un aumento del 44,4 per cento. La Gran Bretagna sale a 2 miliardi ed 800 milioni di dollari, con un aumento che è soltanto del 14,8 per cento, quindi assai al di sotto dell'aumento medio. Infine, gli Stati Uniti raggiungono la quota di 6 miliardi e 700 milioni di dollari, con un aumento del 29,8 per cento.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, la sezione quarta dell'articolo 3 dello statuto del Fondo stabilisce che il versamento dell'aumento di quota debba essere fatto per il 25 per cento in oro, e per la restante parte in moneta propria di ciascuno dei paesi membri. Sono previste facilitazioni particolari, le cosiddette gold mitigations, per il versamento della parte in oro. Sono ammesse per i versamenti in oro cinque rate annuali; inoltre è consentita una riduzione proporzionale del 25 per cento da corrispondersi in oro, qualora le riserve di un paese siano inferiori alla nuova quota; infine è previsto che fino a 700 milioni di dollari il Fondo possa vendere oro a quei paesi membri che, a loro volta, lo forniscono ai paesi che se ne approvvigionano per l'aumento della propria quota. Rileviamo per inciso che l'Italia non sarà in ogni caso costretta a ricorrere a tali facilitazioni, essendo la componente oro delle nostre riserve ufficiali singolarmente elevata.

Per quanto concerne la decorrenza dell'aumento della quota, la Risoluzione del Consiglio dei governatori prevede che essa coincida con la data in cui si saranno vérificate le seguenti due condizioni: la prima, la notifica del consenso all'aumento della quota; la seconda, l'effettivo pagamento dell'ammontare in oro e in moneta nazionale corrispondente all'aumento.

Vediamo ora quali saranno gli effetti per il nostro paese dell'aumento della quota da 625 a un milione di dollari.

In primo luogo aumenterà il nostro potere di voto in seno al Fondo. Ricordo che lo statuto del Fondo monetario stabilisce che ogni Stato membro abbia 250 voti, più un voto per ogni cento mila dollari di quota. L'Italia passerà da 6.500 a 10.250 voti. Il nostro potere di voto – e ciò è ancor più significativo – crescerà anche in termini percentuali; così come aumenterà in generale il potere percentuale di voto degli altri paesi rispetto a quello degli Stati Uniti d'America e della Gran Bretagna.

Il voting power passerà, per l'Italia, dal 2,68 al 3,22 per cento del potere totale di voto.

Un secondo effetto è rappresentato dalla possibilità di partecipare, in base alla nuova quota, alla seconda assegnazione dei diritti speciali di prelievo, prevista per il primo gennaio 1971.

Come è noto, nel 1971 verranno assegnati circa 3 miliardi di dollari in diritti speciali di prelievo. Ricordiamo che il 1º gennaio 1970 è stata effettuata la prima assegnazione per tre miliardi e 414 milioni di dollari, di cui 105 milioni di dollari all'Italia.

Ora, se il Parlamento approverà in tempo il provvedimento in esame, in modo che entro il 31 dicembre 1970 l'Italia possa avere notificato il suo consenso all'aumento della quota e versato il relativo ammontare, il nostro paese potrà partecipare integralmente alla distribuzione dei diritti speciali di prelievo che gli spettano in base alla nuova quota.

Se al contrario non giunge in tempo utile il nostro consenso, perderemo una cifra, in diritti speciali di prelievo, che oscillerà tra i 40-50 milioni di dollari, il che costituirebbe un danno notevole per il nostro paese. Siamo stati tra i più convinti sostenitori degli SDR: sarebbe perciò, oltre tutto, abbastanza mortificante per noi essere penalizzati in occasione della seconda distribuzione.

Il terzo effetto, non meno importante, consiste nell'aumento della nostra capacità di prelievo sul Fondo monetario internazionale,

cioè nell'aumento della liquidità condizionale di cui l'Italia può fruire sulla linea di credito del Fondo. Si tratta di liquidità condizionale aggiuntiva, derivante dall'aumento di liquidità incondizionale a cui dà luogo la nostra sottoscrizione dell'aumento della quota.

A questo proposito, sembra necessaria una breve digressione sul problema dell'accrescimento della liquidità internazionale che costituisce, insieme al problema della introduzione di correttivi alla rigidità dei corsi di cambio, un tema emergente della politica del Fondo monetario.

Definita la liquidità internazionale come l'insieme delle risorse a disposizione per finanziare potenziali deficit delle bilance dei pagamenti, osserviamo come essa si evolve in misura insufficiente. È noto che i deficit delle bilance dei pagamenti si verificano oggi non solo in dipendenza di un fattore per così dire classico, e cioè lo squilibrio dei pagamenti nel comparto delle partite correnti, ma anche, e in misura crescente, per effetto degli squilibri nel movimento dei capitali.

Per quanto riguarda il primo fattore vorrei ricordare che l'aumento della liquidità internazionale è stato molto minore di quanto non sia stato l'incremento dell'*import* mondiale.

Dal 1951 al 1968 l'incremento annuo della liquidità internazionale è stato mediamente del 2,2 per cento, mentre l'incremento dell'importazione mondiale è stato mediamente del 6,5 per cento. Un simile divario mette in evidenza le difficoltà strutturali della situazione della liquidità internazionale.

Ma occorre subito aggiungere qualche dato per il settore movimento di capitali. Ricordo che il 1969 e i primi mesi del 1970 sono stati caratterizzati da un enorme sviluppo del mercato delle eurodivise e da un non minore sviluppo dei flussi speculativi in previsione di mutamenti della parità. Nel 1969 il mercato delle eurodivise è passato da 30 miliardi a 45 miliardi di dollari, con un aumento quindi del 50 per cento; la componente eurodollaro di tale mercato è passata da 25 a 37,5 miliardi di dollari. Di questi 12,5 miliardi di dollari ben 8,5 miliardi sono stati canalizzati sulla piazza di Londra attraverso le filiali inglesi delle banche americane.

È noto che il nostro Paese è stato pesantemente investito da tali movimenti di hot money: basti pensare che la piazza europea che ha rifornito maggiormente il mercato londinese è stata la Svizzera (fuori dell'Europa il maggior rifornimento è venuto dal Canadà, mentre gli impieghi si sono avuti soprattutto

negli Stati Uniti d'America, seguiti a distanza dal Giappone).

Dinnanzi ai crescenti bisogni di finanziamento dei *deficit* della bilancia dei pagamenti, si pone il problema dell'aumento della liquidità internazionale.

Essa, come è noto, è divisa in tre grandi comparti.

Il primo comparto è costituito dalle riserve ufficiali: oro, valute convertibili, posizioni di riserva nel Fondo, diritti speciali di prelievo.

Le riserve ufficiali sono elementi di liquidità incondizionale, sono cioè disponibili incondizionatamente senza vincoli esterni afferenti alla condotta della politica economica. Il loro ammontare ha toccato al 31 dicembre 1969 la somma di 74,1 miliardi di dollari, di cui 39,1 miliardi in oro, 28,3 miliardi in valute convertibili, 6,7 miliardi in posizioni di riserva nel Fondo.

Le riserve ufficiali ammontavano nel 1951 a 50 miliardi di dollari. L'aumento di 24,1 miliardi di dollari in un periodo di 19 anni, contrassegnato da un ben più cospicuo sviluppo dei pagamenti internazionali, è da ritenersi insufficiente. Col 1º gennaio 1970 la prima assegnazione dei diritti speciali di prelievo, introdotti appunto per attenuare tale insufficienza, ha aggiunto alle riserve ufficiali un quarto elemento, per un valore di 3,4 miliardi di dollari, elevando così l'ammontare complessivo delle riserve ufficiali a un totale di 77,5 miliardi di dollari.

Maggiore sviluppo ha avuto - e in ciò è da vedersi il segno della positiva funzione del Fondo monetario internazionale - il secondo comparto, quello della liquidità condizionale, rappresentato dalle posizioni di credito sul Fondo. Tali posizioni hanno, praticamente, un ammontare pari alla quota versata da ciascun membro, e sono strumenti di liquidità condizionale, cioè soggetta a particolari prescrizioni in termini di politica economica e monetaria, emanate di volta in volta dal Fondo nel quadro degli stand-by arrangements, ossia degli accordi con cui viene regolato l'utilizzo delle linee di credito da parte dei paesi che ne fanno richiesta. Il livello della liquidità condizionale è aumentato notevolmente: le posizioni di credito sul FMI sono passate da sei miliardi e mezzo di dollari nel 1951 a 17 miliardi nel 1969.

Il terzo comparto, che comprende i mezzi disponibili per operazioni di sostegno monetario a breve, si è sviluppato proprio in coincidenza dei crescenti flussi speculativi verificatisi soprattutto nella seconda metà degli anni sessanta. Rientrano in questa categoria le cosiddette facilities delle banche centrali e delle tesorerie, soprattutto del tesoro americano e del sistema della riserva federale americana. Si tratta di quelle facilitazioni di credito a tre e sei mesi, concesse in base ad accordi swap, che hanno avuto uno sviluppo fortissimo, passando dagli 1,7 miliardi di dollari del 1961, anno in cui sono state attivate per la prima volta, ai 14,5 miliardi del 1969. Ad esse fanno normalmente ricorso quei paesi che non hanno squilibri strutturali, ma si trovano di fronte a impatti momentanei, straordinari.

Così è stato per l'Italia nei primi mesi di quest'anno, in occasione delle note difficoltà della nostra bilancia dei pagamenti per effetto del saldo negativo della partita movimento dei capitali, quando sono stati negoziati ed ottenuti due prestiti swap di 250 milioni di dollari ciascuno con il Tesoro e la Riserva Federale americana; prestiti peraltro prontamente rimborsati.

Ciò detto in linea generale, conviene ora esaminare i riflessi dell'aumento della quota italiana nel FMI sulla liquidità condizionale di cui il nostro paese gode per effetto delle linee di credito sul Fondo. La situazione attuale è sintetizzata dalla seguente tabella.

Posizione dell'Italia sul FMI (al 4 dicembre 1970)

		milioni di \$ —
1)	Quota	625,0
	Di cui: in oro	156,2
3)	in lire	46 8,8
4)	Averi in lire del FMI	453,2
5)	Posizione di riserva (1 - 4)	171,8
	di cui: gold tranche	156,2
	$super\ gold\ tranche$	15,6
6)	Capacità complessiva di prelievo	
	sul FMI $(1+5)$	796,8
7)	Impegno GAB	550,0

Una volta diventato effettivo l'aumento della nostra quota, da 625 a 1.000 milioni di dollari, di cui 250 in oro e 750 in lire, la nostra posizione di riserva sul Fondo, prendendo come punto di riferimento la situazione al 4 dicembre 1970, salirà da 171,8 a 265,6 milioni di dollari, con un incremento che risulta dall'aumento della parte in oro della quota (93,8 milioni di dollari).

Non aumenta quindi il volume della nostra liquidità incondizionale, avendosi soltanto un

trasferimento di detto ammontare in oro da una voce (componente oro) all'altra (componente posizione di riserva sul FMI) delle nostre riserve ufficiali.

Aumenterà invece, e in misura notevole, la liquidità condizionale sulle linee di credito del Fondo. Riferendoci ancora ai dati della tabella precedente, la capacità complessiva di prelievo sul FMI passerà per il nostro paese da 796,8 a 1.265,6 milioni di dollari, con un aumento di 468,8 milioni di dollari, che esprime appunto l'incremento della nostra credit tranche position sul FMI, cioè della liquidità condizionale messaci a disposizione dal Fondo.

Prima di passare a un brevissimo esame degli articoli del disegno di legge in discussione, mi sembra opportuno non perdere l'occasione che ci viene offerta, per accennare all'altro problema emergente dinnanzi al quale si trova da qualche tempo la politica del Fondo monetario internazionale. Non esiste soltanto, di fronte ai ricordati squilibri nelle bilance dei pagamenti, il problema di accrescere il volume dei mezzi a disposizione per fronteggiarli. Esiste anche, e per certi aspetti soprattutto, il problema di ridurre gli effetti, sugli equilibri monetari dei singoli paesi e del sistema nel suo complesso, dei fenomeni che hanno gravemente turbato negli ultimi anni la situazione monetaria internazionale (abnormi movimenti di capitali, flussi speculativi in previsione di mutamenti nelle parità, e più in generale posizione del dollaro sia in dipendenza delle condizioni della bilancia dei pagamenti americana sia in relazione alle misure di politica monetaria negli Stati Uniti). Esiste, cioè, il problema di introdurre elementi di maggiore flessibilità nei corsi di cambio, senza alterare nella sostanza il sistema di Bretton Woods.

La questione sta in questi termini. È stato detto autorevolmente, un anno fa nel rapporto annuale del FMI, che stabilità non significa rigidità. Occorre introdurre qualche attenuazione del regime attuale, tale da produrre un effetto ammortizzatore dell'impatto esercitato sulle singole economie e sull'intero sistema dagli elementi perturbatori sopra accennati. Pensiamo che il 1971 sia l'anno in cui i correttivi in direzione di una maggiore flessibilità possano essere introdotti anche se le proposte elaborate dal Fondo incontrano ancora difficoltà e resistenze.

Il FMI, con pieno fondamento, è orientato a respingere alcune soluzioni incompatibili con il sistema di Bretton Woods che, nella sua essenza, mantiene intatta la sua validità. Respinge, cioè, sia un regime di cambi fluttuanti, sia un regime basato su un allargamento notevole dei margini di fluttuazione dei cambi, che oggi sono fissati nella misura dell'uno per cento ai due lati della parità, nei confronti della moneta di riferimento, che per la quasi totalità dei paesi è il dollaro; sia infine la proposta, suggestiva ma insidiosa, di cambiamenti nelle parità ad intervalli prestabiliti, sulla base di una formula predeterminata da applicarsi automaticamente.

Il Fondo, respingendo tali alternative che snaturerebbero la fisionomia del sistema di Bretton Woods, si orienta verso tre proposte altamente interessanti, alla cui elaborazione il nostro paese ha dato un importante contributo.

VESPIGNANI. A Copenaghen abbiamo sostenuto una maggiore flessibilità...

PANDOLFI, *Relatore*. Le proposte del Fondo monetario sono orientate verso le seguenti modifiche del sistema attuale, ritenute compatibili con i principi che vi stanno a base.

Anzitutto più tempestivi e limitati aggiustamenti della parità in casi appropriati (prompter and smaller adjustments in members parities, come si esprime un recente importante rapporto dei Direttori esecutivi del FIM, che tuttavia non riveste il carattere di proposta ufficiale). Si tratterebbe, cioè, di adottare un meccanismo di crawling peg, ma senza caratteristiche di automaticità. Quanto ai limiti di detti aggiustamenti, si pensa ad un tre per cento all'anno, con un massimo del dieci per cento in cinque anni. Entro tali limiti i paesi membri del Fondo potrebbero mutare la propria parità senza speciale autorizzazione del Fondo monetario. Il meccanismo proposto, come è già stato più volte sottolineato anche in occasione di discussioni ufficiali, consentirebbe di evitare che ritardi accumulati nell'aggiustamento delle parità portino a clamorose svalutazioni o rivalutazioni, come quelle a cui abbiamo assistito negli scorsi anni. Si tenga presente a questo riguardo il peso dei movimenti speculativi da una piazza all'altra in previsione di mutamenti nella parità, rispetto ai quali il regime proposto avrebbe certamente un effetto disincentivante.

In secondo luogo, un modesto allargamento dei margini di fluttuazione. Si penserebbe di raddoppiare l'estensione della banda attuale di fluttuazione, portando i margini superiore ed inferiore rispetto alla moneta di riferimento dall'uno al due per cento. Parallelamente risulterebbero allargati i margini

di fluttuazione delle altre monete fra loro, margini che sono il doppio di quelli in vigore per la moneta di riferimento: si passerebbe in tal modo dall'attuale più o meno due al più o meno quattro per cento.

Infine, deroghe temporanee e autorizzate all'obbligo di mantenere la parità; in altre parole, temporanee fluttuazioni dei cambi. Si tratterebbe di regolare e disciplinare in termini vincolanti una misura a cui si è già fatto; in casi eccezionali, ricorso. Gli onorevoli colleghi ricordano certamente che nell'autunno 1969 il Governo della Repubblica Federale Tedesca, avendo deciso di allineare il marco su una una nuova parità, lasciò liberamente fluttuare il suo corso per qualche settimana, dal 29 settembre al 24 ottobre, prima di fissare la nuova parità. Un provvedimento simile, ma per una durata ben maggiore, venne adottato dal Governo canadese, il quale lasciò fluttuare per anni il dollaro canadese fino al maggio 1962, ripristinando quindi la parità fissa, abbandonata di nuovo nel giugno di quest'anno. Il FMI pensa evidentemente a una normativa rigorosa, tale da non consentire eccezioni incompatibili con un sistema di par value.

Se non si è potuti giungere sinora ad un accordo sulle tre proposte di modifica al regime attuale, è stato anche perché nel corso del 1970 è emerso il problema di raccordare una possibile riforma delle regole del FMI con gli orientamenti e le decisioni dei sei paesi della Comunità economica europea, impegnati dalle decisioni della Conferenza dell'Aja del dicembre 1969 ad elaborare un progetto di realizzazione per tappe dell'unione economica e monetaria europea, tradottosi nel Rapporto Werner. Poiché tale progetto è legato, per la parte di tecnica monetaria, a un sistema di differenziazione dei margini intracomunitari rispetto ai margini consentiti dal Fondo, le decisioni del FMI sono condizionate da quanto verrà deliberato dai sei paesi della Comunità con il consenso dei paesi candidati all'ammissione alla CEE.

Non intendo qui aprire il capitolo dell'unione economica e monetaria europea, che è in questi giorni di eccezionale attualità, alla vigilia delle decisioni che verranno prese il 14 dicembre dal Consiglio dei Ministri della Comunità. Mi limiterò a ricordare che i problemi ancora aperti in tale materia sono legati a una triplice controversia. La prima riguarda il rapporto tra il processo di unificazione economica e monetaria e il rafforzamento istituzionale della Comunità. La seconda, quella che divide gli « economisti »

dai « monetaristi », verte sul rapporto tra misure monetarie e misure economiche di integrazione comunitaria. In queste prime due materie la posizone dell'Italia è esplicitamente a favore del rafforzamento istituzionale e dell'integrazione delle economie come condizione per il procedere delle misure di unificazione monetaria.

La terza controversia riguarda il modo per conseguire la differenziazione dei margini di fluttuazione tra le monete della Comunità rispetto ai margini consentiti dal FMI. Ricordo che i paesi europei già utilizzano di fatto margini di fluttuazione intorno alla parità ufficiale col dollaro inferiori all'uno per cento consentito dallo Statuto del Fondo monetario; e ciò nel quadro dell'Accordo monetario europeo. In effetti i margini sul dollaro sono i seguenti: lira italiana $\pm 0,720$ per cento, franco francese +0.751 -0.753 per cento, marco tedesco ± 0.820 per cento, fiorino $\pm 0,760$ per cento, franco belga $\pm 0,750$ per cento. Ricordo ancora che, per i corsi di cambio intracomunitari, i margini di fluttuazione risultano doppi di quelli in vigore rispetto al dollaro.

Si tratta ora di stabilire la tecnica per ottenere la accennata differenziazione, prima tappa sulla strada della saldatura delle parità tra le monete comunitarie. Esistono due diversi orientamenti, che coinvolgono indirizzi che vanno oltre la pura e semplice questione di tecnica monetaria. Vi è chi ritiene che convenga restringere, attestandoli ad esempio intorno a una misura di ±0,60 per cento, i margini intracomunitari, senza modificare i margini stabiliti dal FMI. Vi è al contrario chi propende – e questa è la tesi sostenuta dall'Italia - per il mantenimento dei margini attuali, almeno fino a che non si siano fatti passi concreti sulla via dell'integrazione delle economie e della introduzione di centri decisionali comunitari, allargando invece i margini intorno alla parità col dollaro. Questo secondo orientamento sembra meglio conciliarsi con le proposte elaborate, come si è visto più sopra, in seno al Fondo monetario. L'obiettivo che si coglie al fondo delle prospettive attuali è quello di introdurre gradualmente un sistema non più fondato sul dollaro come unico polo monetario, ma di carattere bipolare, con il gruppo monetario europeo che faccia da contrappeso al dollaro. I due poli dovrebbero a loro volta bilanciarsi l'uno rispetto all'altro, con un regime di corsi di cambio improntato a maggiore flessibilità.

Abbiamo così percorso, sia pure per cenni sommari, alcuni dei maggiori problemi che

sono sul tappeto nel campo monetario internazionale. Restano sullo sfondo altri problemi che si iscrivono nell'agenda degli impegni economici, sociali e civili di questi anni e probabilmente degli ultimi tre decenni del secolo. Intendo dire la lotta contro l'inflazione, la acquisizione al sistema internazionale di un altro polo, quello rappresentato dall'area monetaria dei paesi socialisti, e infine l'accelerazione dello sviluppo nei paesi emergenti considerato come compito globale della comunità internazionale.

Ritorno al disegno di legge in esame, per darne una rapida illustrazione. Con l'articolo 1 si autorizza il Governo a provvedere all'aumento della quota di partecipazione italiana al Fondo monetario internazionale. L'articolo 2 stabilisce che per i versamenti relativi, in oro e moneta nazionale, il Ministro del tesoro si avvarrà dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia. L'articolo 3 prevede che i rapporti fra il Tesoro da una parte e l'UIC e la Banca d'Italia dall'altra, per quanto deriva dal provvedimento in esame, saranno regolati da apposita convenzione.

Tale convenzione non si discosterà nella sostanza dalle precedenti. Ho sott'occhio il testo dell'ultima in ordine di tempo, stipulata il 23 marzo 1966 fra il Ministro del tesoro e il Governatore della Banca d'Italia Presidente dell'Ufficio italiano dei cambi, in esecuzione della legge 20 gennaio 1966, n. 2, relativa all'aumento della quota di partecipazione italiana al FMI da 500 a 625 milioni di dollari. In base alle disposizioni contenute nei 12 articoli di detta convenzione, l'UIC provvede al versamento della parte in oro della quota, rimanendone tuttavia non solo depositario per conto del FMI ma proprietario, così che gli eventuali dividendi corrisposti dal Fondo restano di sua spettanza.

VESPIGNANI. Il che vuol dire che non c'è onere per il bilancio dello Stato.

PANDOLFI, Relatore. Esattamente. Per la parte da corrispondere in lire, la Convenzione prevede che l'UIC metta a disposizione della Banca d'Italia la corrispondente somma in dollari. La Banca d'Italia rimane depositaria della suddetta somma. In occasione delle richieste di lire da parte del FMI sull'ammontare della parte in valuta nazionale della nostra quota, l'UIC provvederà ad alienare i corrispondenti ammontari in dollari, restando inteso che esso verserà alla

Banca d'Italia la corrispondente somma in lire calcolata sulla base del cambio valido nei confronti del Fondo, rimanendo a favore o a carico dell'UIC le eventuali differenze rispetto al cambio di realizzo, che saranno dall'UIC riconosciute o addebitate al Tesoro in apposito conto.

Poiché per effetto del meccanismo previsto dalla Convenzione, è possibile che si determinino addebiti a carico del Tesoro, che potranno peraltro divenire significativi solo nel caso di variazioni nella parità della lira, l'articolo 4 del disegno di legge autorizza il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

Mentre comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole al disegno di legge in esame, raccomando agli onorevoli colleghi una sollecita approvazione del provvedimento, che mi auguro possa divenire legge in tempo utile per procedere ai sopra ricordati adempimenti entro il prossimo 31 dicembre.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COLOMBO VITTORINO. Vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi sull'importanza della discussione che stiamo facendo. Ritengo inoltre di dover fare alcune osservazioni, ringraziando il collega Pandolfi per la sua dotta relazione, che permette anche a me di superare determinati problemi. Dell'importanza politica di questa discussione, abbiamo già avuto un accenno durante il dibattito tenutosi sul « decretone »: si tratta infatti di prendere in considerazione l'importanza del fattore monetario quale componente della politica economica. L'Italia è infatti investita da un forte movimento dei capitali, ed è un Paese di forti esportazioni, e, come tale, è vitalmente interessata alle vicende del mercato monetario mondiale. Per tanto, bisognerebbe proprio che il Governo riferisse compiutamente in Commissione sulle linee politiche che intende perseguire in materia di cambi e di politica monetaria. Abbiamo appreso dalla stampa qual'è stato l'atteggiamento tenuto dal Governatore della Banca d'Italia alla recente riunione di Copenaghen, che certamente è un'assise altamente qualificata. Si tratta però anche di conoscere anticipatamente in sede parlamentare, qual'è l'obiettivo verso il quale il nostro Paese si va indirizzando. Vorrei sapere, in particolare, qual'è la tendenza dell'Italia circa l'adozione del sistema dei cambi rigidi o di quelli flessibili. Anche perché non considero come un tabù la rigidità dei cambi (che favorisce solo il dollaro). Se paesi come il Canada hanno superato in termini permanenti il sistema dei cambi rigidi, arrivando ai cambi flessibili, se la Germania ha avuto la possibilità di lasciare che il mercato determinasse a quale aliquota di rivalutazione (in quel caso), si dovesse procedere, non vedo perché l'Italia non potrebbe prendere in considerazione il sistema della flessibilità. Già da anni il mondo intero viene strumentalizzato dalla politica economica americana, proprio per questioni di natura monetaria.

Ritengo opportuno che l'Italia abbia aumentato la propria aliquota di partecipazione al Fondo monetario internazionale, con il notevole incremento del 60 per cento. Questo aumento, infatti, permette al nostro paese di partecipare più largamente alla distribuzione di diritti speciali di prelievo.

Devo perciò esprimere il mio compiacimento per il tipo di politica che i nostri rappresentanti a livello monetario e politico svolgono per quanto riguarda i recenti atteggiamenti assunti a livello internazionale. Vorrei però richiamare l'attenzione della Commissione sul metodo seguito per la risoluzione di questi problemi, in quanto si tratta di una questione sostanziale. Noi oggi siamo chiamati a ratificare - anche se in modo solenne, mediante una legge - una scelta di politica economica, già presa non dal Ministero del tesoro, ma dai Governatori delle Banche centrali. Lo so che ciò è disposto dagli accordi di Bretton Woods: che cioè le decisioni dei Governatori, se prese con un determinato tipo di maggioranza, si impongono necessariamente al rispetto dei paesi membri. Né naturalmente penso di oppormi ad accordi liberamente sottoscritti dal nostro Paese. Ma la questione formale non deve farci dimenticare il fatto di natura politica, e cioè il rapporto tra autorità monetaria e politica (Governo e Parlamento) circa le scelte di natura generale, che non sono questioni semplicemente tecniche.

Gli indirizzi da darsi alla politica monetaria, anche in quelle operazioni che possono sembrare solo di tecnica monetaria (a parte il fatto che io non so se si possa fare una distinzione tra politica monetaria, politica economica e tecnica monetaria) non possono venire se non dalle autorità politiche, e cioè dal Governo e dal Parlamento.

Confermo perciò la mia piena adesione circa la positività della linea che si sta seguendo, ma desidero ripetere ufficialmente la richiesta che si tengano riunioni, in sede di Commissione finanze e tesoro, che precedano le riunioni a carattere internazionale. Altrimenti, il lavoro della nostra Commissione viene ad essere completamente vanificato. Infatti, se è vero che, in termini formali, possiamo anche non approvare le decisioni del Fondo monetario internazionale, conosciamo però la gravità delle conseguenze politiche ed economiche che ne deriverebbero.

Ma occorrono discussioni e decisioni preventive di carattere politico, in modo che il Governatore della Banca d'Italia, o anche il Ministro del tesoro, quando si recano in queste importanti sedi internazionali, siano sostenuti dall'indirizzo politico del Parlamento. Se la nostra Commissione non si assumerà l'onere del discorso bancario e monetario, in quanto tale, si troverà evidentemente ad essere riunita soltanto per provvedimenti di molto minore rilevanza politica.

Nella moderna distribuzione del lavoro legislativo, c'è posto certamente per la Commissione finanze e tesoro, che oggi deve occuparsi di tutti quei problemi che costituiscono la base di una sana politica monetaria.

Ringrazio il relatore onorevole Pandolfi per aver richiamato l'attenzione sul fatto che ci troviamo di fronte a delle grandi decisioni di carattere mondiale, che se non ben meditate, vanificheranno completamente anni di politica economica trascorsi all'insegna dell'austerity.

Vorrei poi conoscere più dettagliatamente la posizione dell'Italia a proposito delle recenti discussioni in materia di cambi. Ci sono inoltre tanti altri problemi da discutere: si ritorna a pensare alla base aurea? alla moneta « europea » e ad un sistema monopolare o bipolare o tripolare? Riscopriamo anche il sistema della moneta-lavoro? Sono tutte questioni che mi rifiuto di pensare debbano essere decise esclusivamente dalle autorità monetarie: esse infatti investono tutta la politica, globalmente.

Esprimendo dunque parere favorevole al disegno di legge al nostro esame, rinnovo la richiesta di una discussione con il ministro del tesoro ed il Governatore della Banca d'Italia. So che il Ministro è molto sensibile, e già nel passato si è impegnato a far precedere uno scambio di pareri in Commissione alle riunioni di carattere internazionale. Inoltre mi permetto di ricordare al signor Presidente che gli ho indirizzato diverso tempo fa una lettera, e precisamente in data 12 ottobre 1970,

per richiedere una riunione con il Ministro del tesoro e con il Governatore della Banca d'Italia per discutere il problema del cartello bancario e dei relativi interessi passivi.

Noi non vogliamo trovarci di fronte al fatto compiuto; lo dico non solo in rappresentanza della maggioranza in se e per se, ma lo dico anche in rappresentanza del potere parlamentare. Il Governo ha la sua autonomia, ma è autonomia che gli viene dal Parlamento.

Per questi motivi vorrei concludere invitando il rappresentante del Governo ad adoperarsi affinché questo incontro avvenga prima di Natale. Desideriamo che il Governatore della Banca d'Italia sia presente nella Commissione finanze e tesoro, per discutere anche con il Ministro del tesoro sul piano tecnico e politico, i punti fondamentali della politica monetaria che in queste ultime settimane abbiamo dovuto affrontare (qualche volta anche subire), ed altri argomenti di carattere monetario che sono ancora aperti.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che la lettera da lei citata non è stata disattesa. Conosciamo tutti le vicende legislative delle ultime settimane; si tratta quindi di un ritardo e non una disattenzione da parte della Presidenza.

VESPIGNANI. Come i colleghi che mi hanno preceduto sento anch'io il dovere di ringraziare il relatore, onorevole Pandolfi che ci ha presentato il disegno di legge al nostro esame con la cura, la diligenza e l'attenzione che gli sono soliti, e proprio per fare onore alla sua diligenza avrebbe meritato una più ampia discussione.

Il collega Lenti aveva predisposto un accurato studio sulla questione che forma oggetto del dibattito, ma per una improvvisa indisposizione non ha potuto oggi presenziare alla discussione.

Il nostro gruppo non si sente di condividere e, quindi di approvare, tutte le argomentazioni che sono state avanzate in questa sede, a favore del provvedimento, dal relatore e dal collega Vittorino Colombo. Viceversa, il nostro gruppo per le motivazioni che preciserò con alcuni dati, si asterrà, partendo proprio dalla posizione fondamentale di principio già espressa dal collega Colombo: che ci troviamo cioè ancora una volta di fronte ad un provvedimento che in sostanza è una ratifica. Quindi qualche cosa di più che non la conversione di un decreto-legge, che se non convertito in legge in tempo utile, decade ex-tunc. Ma an-

che qualcosa di meno perché inemendabile e se questo provvedimento non dovesse essere approvato decadrebbe dopo aver determinato e creato delle situazioni per cui ci sarebbe veramente da preoccuparsi.

Ci troviamo sistematicamente di fronte a dei provvedimenti di ratifica di questioni (che vanno molto al di là della non dico normale amministrazione, o di quella che il collega Vittorino Colombo chiamava azione di carattere tecnico nel campo monetario), che investono la politica monetaria e la politica economica nel loro complesso, per i riflessi che la politica monetaria ha sulla politica economica soprattutto in un Paese come il nostro.

Vorrei spendere qualche parola per puntualizzare che, in una visione mondiale dell'assetto futuro monetario, il problema cardine più arduo da risolvere è proprio quello che a mio parere è stato messo in ombra dalla relazione dell'onorevole Relatore; cioè il rapporto che esiste tra le monete di vari paesi e il dollaro.

PANDOLFI, Relatore. L'ho fatto solo per brevità!

VESPIGNANI. Se noi non affrontiamo in questa discussione questo problema così importante, è chiaro che non si progredisce. Crediamo sia realizzabile la prospettiva di una bipolarità o tripolarità, inquadrata naturalmente in un sistema monetario che non crei nella bipolarità, nella tripolarità o nella quadripolarità, una subordinazione dei satelliti nei confronti dei rispettivi poli di attrazione.

Il punto fondamentale da cui partire deve essere rappresentato da una situazione mondiale nella quale la posizione del dollaro non sia più la posizione determinante e dominante. In fondo questa è stata l'ombra che ha gravato sulla recente riunione di Copenaghen. Un'ombra che ha pesato su tutte le decisioni, all'insegna però del rinvio di tutte le questioni, sollevate da vari Paesi, in termini vaghi di aumento della flessibilità dei cambi rispetto al dollaro, e in altri termini ancora.

Quello del dollaro è quindi più che mai il problema fondamentale proprio nel momento in cui i Paesi del MEC vanno affrontando e discutendo il problema della formazione della moneta unica, la quale non potrà non avere nella sua attuazione tutta una serie di gradualità.

L'urgenza di affrontare questo problema si sente sempre di più, nella misura in cui

ci rendiamo conto dei riflessi della politica interna e internazionale degli Stati Uniti d'America (non politica monetaria o politica economica in quanto tali, ma politica in senso generale), su tutte le monete mondiali e quindi sulla stessa economia mondiale. Ciò è evidente in tutto quello che è avvenuto negli ultimi anni, per quel che riguarda il movimento dei capitali e le relative conseguenze sulla bilancia dei pagamenti, per tutta una serie di Paesi, tra cui purtroppo, è in misura rilevante, anche il nostro.

Lo stesso obiettivo che viene qui posto come fondamentale, e cioè l'aumento delle nostre disponibilità di riserve sul Fondo Monetario Internazionale, quello di una maggiore disponibilità dei diritti di prelievo, in fondo è un miglioramento di una situazione, è un obiettivo positivo, ma solo parziale rispetto ad un quadro dato, proprio nel momento in cui lo stesso quadro è posto in discussione.

Così stando le cose, in sostanza anche i diritti di prelievo finiscono per tradursi in un ulteriore slancio, in una ulteriore possibilità di manovra essenzialmente per il dollaro, proprio in quanto esiste una sostanziale interdipendenza che influisce sulla politica monetaria ed economica dei vari paesi. Avvertiamo sempre di più la necessità urgente di far sì che le vicende monetarie di un paese non siano determinanti per il suo sviluppo economico, proprio perché l'arma della manovra monetaria, utilizzata in un certo modo, sulla base della potenza economica del paese stesso, spesso vanifica, o rende estremamente precarie, anche economie in espansione o economie sottosviluppate che tendono all'espansione. In sostanza, l'arma della politica monetaria vanifica, o è in condizione di poter vanificare, anche una politica di espansione economica a lungo termine, che può essere colpita con manovre incidenti profondamente, anche in periodi relativamente ristretti, nella realtà economica di quasi tutti i paesi. Perciò, noi desideriamo affrontare, in un quadro più generale, ma molto più realistico, la situazione, partendo dal punto nodale di essa, costituita dalla politica del dollaro e dal peso che essa esercita sulla economia mondiale.

Detto questo, vorrei poi riconfermare le posizioni assunte in passato dal mio gruppo sulle funzioni che la nostra Commissione dovrebbe svolgere. Noi insistiamo affinché, da parte del ministro del tesoro, venga fatto alla Commissione un rapporto (non a titolo di iniziativa estemporanea, ma proprio come metodo), in merito a determinate decisioni, a

certi impegni che debbono essere assunti e che poi il Parlamento è tenuto a ratificare. L'onorevole Ferrari Aggradi non ha mai rifiutato un dibattito di guesto genere, ma, in occasione della discussione sul decretone, ebbe ad interrompere un nostro collega affermando che il Governo si assume per intero, dinanzi al Parlamento, anche le responsabilità derivanti dalla politica del Governatore della Banca d'Italia. Se questa affermazione corrisponde a verità non ci rendiamo conto allora per quale motivo le decisioni assunte dal Governatore della Banca d'Italia nell'ambito di organismi internazionali (FMI ecc.) non debbano essere sottoposte ad un giudizio preventivo - e non successivo - del Parlamento. E così dicasi per l'altro aspetto della politica dell'Istituto di emissione, già sottolineato stamane, cioè quello del governo del credito. Sta di fatto che, nella misura in cui affronteremo un indirizzo serio di politica monetaria e creditizia, non a posteriori, ma a priori, sorgerà anche un altro problema: quello, cioè, relativo all'eventualità di apportare delle modifiche alle norme fondamentali, anche di carattere legislativo, che regolano oggi il sistema bancario italiano. Le rivendicazioni di ordine generale, oggi avanzate in questo settore, debbono concretizzarsi in atti precisi, che determinino un nuovo rapporto istituzionale, non solo politico, tra esecutivo ed organi del governo del credito.--

Da questo punto di vista è chiaro che, nella seduta di stamane, non si potranno prendere decisioni definitive; da questo dibattito, però, potremmo trarre lo spunto per un approfondimento del problema, così come avvenne circa due anni fa, in occasione della discussione sulla partecipazione dell'Italia alla istituzione dei diritti speciali di prelievo.

In secondo luogo, io credo che la nostra Commissione dovrà operare opportunamente per far sì che si instauri un rapporto giusto, necessario e permanente tra indirizzo parlamentare di politica monetaria e di politica creditizia ed organi di governo di questo importante settore della vita economica del nostro paese. Noi dovremmo - a mio giudizio intraprendere uno studio approfondito non solo del tipo di politica da realizzare in questo campo, ma anche degli strumenti necessari per attuarla. Si tratta di un problema complesso che richiede anche un intervento di carattere legislativo o - quanto meno l'inizio di un approfondito studio, da parte della Commissione Finanze e Tesoro, ai fini di un intervento di carattere legislativo in questo settore.

Si tratta, ripeto, di una materia difficile e complessa che va attentamente esaminata ma che va sottoposta ad una profonda revisione di carattere legislativo.

SANTAGATI. Brevissimamente - in quanto non mi sembra che in questa sede si possa esaurire il discorso appena aperto - vorrei sottolineare l'opportunità (già messa in evidenza da molti colleghi) che la nostra Commissione non si limiti semplicemente a prendere atto delle decisioni su provvedimenti che il Governo sottopone al nostro esame, ma promuova anche delle indagini conoscitive. così come avviene in tutte le altre Commissioni. Io ritengo che la Commissione VI debba avere, proprio nel settore della politica economica e, in particolare, della politica finanziaria e monetaria, la possibilità di esprimere i propri orientamenti, non solo in sede di discussione di provvedimenti legislativi.

Ciò premesso e restando nel campo della politica monetaria ed economica, acquisito il concetto che bisogna effettivamente approfondire tutti gli aspetti del problema, anche per sapere con cognizione di causa qual'è l'apporto che i componenti della Commissione possono dare alla soluzione di determinati problemi che hanno un fondamento rigorosamente tecnico, potremmo trovare dei punti di convergenza che possono migliorare la situazione e che si possono tradurre in documenti e in atti legislativi. Il fatto di essere messi nelle condizioni di discutere questi problemi può anche risolversi in quella dialettica tra maggioranza e opposizione che mai come in questo momento potrebbe essere tanto proficua.

Per quanto attiene al provvedimento in esame dichiaro che il mio gruppo è favorevole per una serie di considerazioni che non penso abbiamo diretto addentellato con problemi di natura generale. Siamo chiamati con questo provvedimenti a dire se siamo d'accordo per l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale. Premesso che il Fondo è un istituto che esiste dal 1947, premesso che l'Italia nelle varie scadenze quinquennali ha sempre accettato di partecipare con quote maggiori, premesso che i fini istitutivi sono talmente validi e vasti da essere necessari ad una nazione con potenziale economico come il nostro, tutto ciò premesso resta da stabilire l'ultimo punto, l'anello che si congiunge agli anelli quinquennali e alle deliberazioni precedenti.

Con questo disegno di legge si chiede di aumentare la quota italiana da 625 milioni di

dollari a mille milioni di dollari. Come nasce questa richiesta? Io non discuto se sia un bene o un male da parte del Governo prendere questa decisione, cioè a concorrere alla formazione di questa decisione in campo internazionale e non discuto se il Governatore della Banca d'Italia abbia fatto bene o male ad aderire a questa decisione, perché tutto ciò esula dall'argomento che stiamo esaminando. A me interessa vedere quali ragioni giustifichino la decisione di giungere ad un miliardo di dollari. Mi sembra che le ragioni siano fondate, perché posano su alcune considerazioni che sono legate a quel congegno pressoché uniforme per tutti i paesi ma che è un congegno selettivo.

Dato che potremo ricavarne dei vantaggi, noi approviamo questo aumento di quota e vorremmo che questo aumento scattasse entro il 31 dicembre. Dobbiamo cioè sollecitare l'altro ramo del Parlamento ad una rapida approvazione di questo disegno di legge, altrimenti i vantaggi potrebbero perdersi per strada e sorgerà davvero il problema se sia stato un bene o un male l'aumento della quota.

Senza scendere in dettagli per come queste somme vengono acquisite dal fondo, tenendo conto delle indicazioni del relatore Pandolfi che si tratta di un congegno elastico che non pregiudica e non danneggia la nostra economia, preso atto del fatto che in materia di liquidità ci troviamo in situazioni di migliore prospettva e preso atto che la bilancia dei pagamenti in Italia si muove con discontinuità, pur tuttavia riteniamo, per la possibilità di attingere a queste misure e avvalerci dei vantaggi che questo aumento di quota ci recherà, che sia auspicabile l'approvazione di questo provvedimento.

BIMA. Non desidero intrattenere lungamente la Commissione, ma soltanto associarmi al compiacimento, espresso anche da altri colleghi, per la chiara ed esauriente relazione svolta dall'onorevole Pandolfi. Compiacimento che voglio esternare anche come « piemontese »: non si può infatti dimenticare che gli accordi di Bretton Woods (che sono stati il primo atto con cui l'Italia manifestò la sua volontà di collaborazione sul piano internazionale) sono dovuti anche all'apporto di persone, credo care a tutti noi, tra cui il compianto senatore Giovambattista Bertone, che tanto si adoperò perché questi accordi fossero perfezionati.

Non dobbiamo poi dimenticare (e questo è un elemento in più per assentire a quanto detto dal collega Vittorino Colombo) che con gli accordi di Bretton Woods, noi abbiamo limitato la nostra sovranità nazionale, in quanto abbiamo rinunciato ad una manovra unilaterale, sul piano internazionale, per quanto riguarda la nostra moneta, ed abbiamo subordinato tale possibilità di manovra ad esigenze di carattere, appunto, internazionale.

Se dunque noi abbiamo agito così nell'interesse della comunità internazionale, è bene che noi discutiamo preventivamente questi problemi, soprattutto nell'ambito della nostra Commissione. Questo è il primo rilievo che volevo fare, assentendo a quanto è stato qui da più parti sottolineato, relativamente all'esigenza di discutere questioni specifiche al di là degli orientamenti politici generali. Sappiamo infatti che non sono questi ad essere in discussione: ritengo infatti che la semplice adesione che abbiamo dato ai predetti accordı, e l'attività che noi svolgiamo come partecipi di questa comunità internazionale, ben si inquadrino negli orientamenti di politica internazionale.

Noi vogliamo invece discutere anche all'interno di queste scelte politiche, e prendere in considerazione anche gli orientamenti tecnici che si devono dare alla nostra politica monetaria. Poiché anche la tecnica da adottare costituisce una materia opinabile, che dev'essere oggetto di discussione. Io credo infatti di dover sottolineare (dopo aver dato atto che la politica di Bretton Woods, dal punto di vista internazionale e nazionale non può che essere accettata) che, nell'ambito di ciò che è stato fatto finora, noi non abbiamo ancora trovato gli strumenti idonei a risolvere il problema « principe » che è stato quello che ha determinato il sorgere di questa organizzazione internazionale, e che preoccupa tutti noi: trovare cioè i mezzi adatti perché le monete - nei limiti del possibile - riescano a vincere il loro nemico maggiore, e cioè l'inflazione.

Sappiamo anche che, nell'ambito degli accordi di Bretton Woods, esistono diversi orientamenti e tendenze, e noi vogliamo in essi inserirci con la nostra discussione, in modo da portare la nostra doverosa e necessaria collaborazione, affinché le scelte possano contribuire a risolvere i problemi più importanti che travagliano le nostre monete.

Vorrei dire poi al collega Vittorino Colombo che io non credo sia nostro dovere discutere il fondamento – non dico costituzionale, ma istituzionale – della figura del Governatore della Banca d'Italia, perchè vorrei dire che essa è stata già « costituzionalizzata », sul piano europeo. Penso quindi che non sia

questo il problema che noi dobbiamo affrontare.

La questione essenziale è invece che noi, come Commissione Finanze e Tesoro, intendiamo portare il nostro contributo perché nell'ambito degli orientamenti di politica internazionale che noi condividiamo, ci sia data la possibilità di esporre quelle scelte tecniche, in materia monetaria, e finanziaria, che possano aiutare a risolvere i problemi che preoccupano anche i sei paesi della Comunità europea. Concludendo, vorrei quindi pregare il Presidente di sollecitare delle riunioni della nostra Commissione al fine di dar vita a delle discussioni preventive in tal senso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di Parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SINESIO, Sottosegretario di Stato per il Tesoro. Mi pare innanzitutto che il rappresentante del Governo debba doverosamente, e non solo personalmente, complimentarsi per la relazione brillante e circostanziata svolta dall'onorevole Pandolfi: relazione non improvvisata, ma ampiamente documentata, in quanto il relatore ci ha riassunto la storia del Fondo Monetario Internazionale, con tutte le implicazioni di natura sia europea che mondiale, connesse a detto fondo. E mi pare che il relatore abbia anche fornito delle notevoli prospettive, per quanto riguarda la questione del bilanciamento dei tre poli, cui ha accennato nella parte conclusiva della relazione, che egli ha molto opportunamente intravisto nella politica monetaria. Per quanto riguarda alcune osservazioni giustamente poste in rilievo da parte degli onorevoli commissari, mi riservo di trattarle tra breve, in quanto, tra l'altro, esse rispondono a delle esigenze più volte ribadite, non solo dalla Commissione Finanze e Tesoro, ma anche dall'intero Parlamento.

Nella discussione di questo disegno di legge ci siamo trovati dinanzi a problemi che coinvolgono non solo la politica monetaria, ma anche quella globale, e quindi la politica economica del nostro paese. Infatti, i problemi congiunturali sono sempre legati a quelli monetari, per cui a buon diritto il Parlamento deve poter preventivamente discutere non attraverso decreti, ma con un dibattito franco, sereno, aperto, ed informativo, prima che legislativo, su questa materia.

Vorrei intanto fare delle valutazioni in ordine al provvedimento, prima di entrare in quelle di carattere politico.

Effettivamente noi dobbiamo anche al senatore Bertone l'inizio di questa grande marcia, che ci porta oggi a vedere l'assetto monetario in maniera diversa. Si è gridato al miracolo quando c'è stato un cambiamento della flessibilità dei cambi, a proposito dei quali dirò poi qualcosa. Però bisogna ricordare che il Fondo Monetario Internazionale fu stabilito sulla base di una valutazione del potenziale economico, e del grado di partecipazione di ciascun Paese al commercio internazionale, e che quando fu creato questo organismo il nostro Paese non era nelle condizioni di potervi partecipare con una sufficienza di dati statistici tali da far valutare realisticamente il nostro potenziale economico.

Oggi viceversa la situazione economica del nostro Paese è totalmente mutata, qualunque sia la valutazione della politica economica. Abbiamo un preciso interesse nazionale, prima che internazionale, ad aumentare la nostra partecipazione al Fondo Monetario Internazionale. Abbiamo bisogno che questo provvedimento venga approvato con urgenza, e con un emendamento che alla fine del mio intervento mi permetterò di presentare.

Vorrei ricordare che in passato la partecipazione al Fondo Monetario Internazionale serviva solo per eliminare lo squilibrio nella bilancia dei pagamenti.

I diritti speciali di prelievo costituiscono una riserva potenziale di liquidità internazionale a disposizione dei Paesi membri in aggiunta alle altre riserve, utilizzabili in modo automatico, alla sola condizione della prova di un fabbisogno nella bilancia dei pagamenti.

Credo sia stata sottovalutata l'urgenza con cui deve essere approvato questo provvedimento, che se non approvato in tempo utile, e cioè entro il 31 dicembre di quest'anno, farebbe perdere all'Italia il diritto di partecipare alla seconda assegnazione, con una perdita di circa 40-50 milioni di dollari per le nostre riserve valutarie.

Per quanto riguarda il secondo punto, lo scopo della revisione è di consentire l'adeguamento della dimensione di questo fondo allo sviluppo dell'economia mondiale.

L'accresciuto volume delle riserve consente di soddisfare l'accresciuto fabbisogno di liquidità internazionale dovuto all'espansione del commercio mondiale.

Per quanto riguarda il problema relativo al passaggio dai cambi fissi ai cambi flessibili, a nome del Governo devo dire, pur essendo in movimento questi tipi di politica, che non possiamo effettuare questo mutamento nella particolare situazione congiunturale, in quanto una variazione di tale sistema porterebbe uno squilibrio nella nostra economia, che come tutti sanno importa materie prime ed esporta prodotti finiti, ed inoltre sconvolgerebbe tutte le previsioni di lavoro delle nostre attività imprenditoriali. Attività imprenditoriali che in questo ultimo periodo hanno manifestato, se non segni di collasso, di non avere quelle energie necessarie per poter guardare all'avvenire con una certa tranquillità.

Per quanto riguarda i riflessi di questo disegno di legge sulla tesoreria e sul bilancio, devo subito tranquillizare gli onorevoli col!eghi che noi utilizzeremo, come ha già detto l'onorevole relatore, le disponibilità valutarie dell'Ufficio Italiano Cambi.

Le operazioni di cui ho parlato verrebbero regolate mediante una apposita convenzione con l'Ufficio Italiano Cambi e la Banca d'Italia, i quali provvederebbero a trasferire il necessario quantitativo di oro e di valuta, che resterebbe per altro di loro pertinenza.

Detto questo desidero presentare un articolo aggiuntivo inteso a fissare l'entrata in vigore della presente legge dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Desidero ora dire qualche parola sul metodo della discussione preventiva che io non posso che accettare. Questa legittima aspettativa, questa doverosa presa di posizione dei componenti della Commissione finanze e tesoro è gradita all'attuale Ministro del tesoro, anche in ordine all'aggancio che la politica monetaria ha con la politica economica.

Il Governo è sempre abilitato a svolgere (salvo a rispondere al Parlamento), una politica internazionale, una politica economica-finanziaria propria del Governo, proprio per il metodo con cui è impostato il sistema democratico nel nostro Paese.

Mi farò portavoce, presso il ministro del tesoro, delle sollecitazioni della Commissione; comunque, questa non è una questione che possa definire io, bensì il Presidente della Commissione, presi accordi con il ministro e con il Governatore della Banca d'Italia.

La messa a punto dell'onorevole Vittorino Colombo è doverosa per chi attui una politica aderente alla realtà socio-economica del paese.

All'onorevole Vespignani, poi, vorrei dire che, sicuramente, il sistema monetario attuale è diverso da quello di qualche anno fa: il collega ha ammesso che si è verificato un certo cambiamento in questo settore, anche se è vero che il problema del rapporto con il dollaro è predominante. Noi sosteniamo che tutte le monete debbano essere considerate sullo stesso

piano in quanto (e qui rispondo all'onorevole Bima) esse sono condizionate, collegate, ancorate, al sistema economico nel quale si opera. Il discorso che bisogna fare, cioè, è questo: se l'economia di un paese è sana, la sua moneta, ovviamente è più competitiva. Non vorrei essere polemico, ma credo si possa affermare, che oggi, la politica monetaria possa essere definita una politica in movimento. Cioè non più statica, sclerotica, agganciata ad un sistema predominante che riversi su determinati paesi i maggiori oneri derivanti dalle rivendicazioni salariali di questi ultimi tempi. Oggi, onorevole Bima, il sistema dell'inflazione è un sistema mondiale: le monete sono tutte inflazionate, non sono più corrispondenti al loro reale potere d'acquisto, giocano tutte su situazioni che non rispecchiano la realtà.

Per quanto riguarda le funzioni della Commissione Finanze e tesoro, ho già espresso l'opinione del Governo. Credo anche di poter affermare che il Governo non ha mai rinunciato, nella attuazione di una politica economica e monetaria, ad assumere le proprie responsabilità nei confronti del Parlamento. Inoltre, è molto importante, a nostro giudizio, che gli organi preposti al governo del credito possano disporre di dirigenti preparati e capaci, che siano in grado di aprire un dialogo, di proporre alternative all'attuale sistema.

Per quanto riguarda il tesoro, recentemente il ministro ha nominato un nuovo direttore generale nella persona del dottore Miconi, elemento di notevole capacità, che proviene da un ambiente assai competente.

Concludendo, ribadisco che noi intendiamo perseguire una linea politica che consenta -- soprattutto a coloro che ne hanno il diritto -- di guardare con maggiore tranquillità e con maggiore partecipazione alla formulazione dei provvedimenti necessari per la ristrutturazione di questo importante settore della nostra vita economica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 1, 2, 3 e 4 ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 625 milioni di dollari a 1.000 milioni di dollari, della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale, in attuazione della risoluzione n. 25.3 del 9 febbraio 1970, del consiglio

dei governatori del Fondo stesso relativa allo aumento delle quote di partecipaizone dei paesi membri, ai sensi dell'articolo III, sezione 2, dello statuto del Fondo, approvato e reso esecutivo con la legge 23 marzo 1947, n. 132.

(È approvato).

ART. 2.

Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dello Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facoltà di concedere agli istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

(E approvato).

ART. 3.

Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati istituti finanziari italiani.

(E approvato).

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(E approvato).

Il rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo 4-bis:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

L'onorevole Pandolfi ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento governativo:

Sostituire alle parole: « il giorno successivo a quello », le parole: « il giorno stesso ».

PANDOLFI, Relatore. Dato il carattere di urgenza che accompagna questo provvedimento di legge, mi sembrerebbe più opportuna questa dizione, del resto già adottata in occa-

v legislatura — sesta commissione — seduta del 10 dicembre 1970

sione del provvedimento di accettazione degli emendamenti allo Statuto del Fondo monetario internazionale e di istituzione dei diritti speciali di prelievo.

SINESIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Accetto il subemendamento presentato dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento presentato dall'onorevole Pandolfi.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo presentato dal Governo risulta quindi del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gaz*zetta Ufficiale della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Tale articolo, nella formulazione definitiva del testo, diventerà articolo 5.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi (2582).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi ».

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgere la relazione.

CIAMPAGLIA, Relatore. L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi fu costituito nel 1934, con lo scopo di assicurare una occupazione remunerativa ai ciechi. Per favorire il raggiungimento di tali finalità, vennero concesse all'Ente alcune agevolazioni fiscali, che sono scadute il 31 dicembre 1969. Ora, in seguito a questa scadenza, l'Ente è venuto a trovarsi in grosse difficoltà in quanto le agevolazioni tributarie compensavano i maggiori oneri derivanti dalla limitata produttività degli operai ciechi e dal maggior costo di produzione nei confronti dell'industria privata. Per questi motivi, quindi, propongo la sollecita approvazione di tale provvedimento di legge che proroga le agevolazioni fiscali al 31 dicembre 1971.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NICCOLAI. Non si può non accogliere lo invito rivolto dal relatore per una sollecita approvazione di questo disegno di legge. Tuttavia, sarebbe stato opportuno, da parte dell'onorevole Ciampaglia, informare la Commissione sul tipo di amministrazione di cui gode tale Ente, e sul tipo dei finanziamenti di cui ha bisogno anche perché questo Ente, con la sua attività, oggi ripropone un discorso di carattere più generale. Oggi infatti molti invalidi sono interessati ad una iniziativa come questa, ovvero al problema del reinserimento nella vita produttiva, per cui il discorso non può essere limitato all'Ente per i ciechi, ma deve essere abbondantemente esteso.

Negli ultimi tempi per gli invalidi sono state rivendicate alcune soluzioni; il problema è certamente risolvibile attraverso un loro reinserimento nella vita produttiva normale, principio questo già messo in pratica nei paesi più progrediti.

Si tratta pertanto ora di prendere, sulla base delle esperienze positive fatte con l'Ente nazionale ciechi, iniziative per la rieducazione al lavoro che vadano oltre la categoria dei ciechi stessi, per investire tutto il settore degli invalidi.

A tal fine mi permetto di preannunciare un ordine del giorno.

SANTAGATI. Sono d'accordo per l'approvazione di questo disegno di legge, vorrei soltanto esprimere un dubbio circa la possibilità che l'attuale proroga sia sufficiente, anche in considerazione del fatto che l'ultima proroga, risalente al 6 dicembre 1965, aveva efficacia per quattro anni, ovvero fino al 31 dicembre 1969. Perciò, dal momento che stiamo riconoscendo la validità di questo Ente che assolve ad un fine altamente sociale, sarei del parere, sempre che al Governo sembri opportuno, di prorogare per maggior sicurezza fino al 31 dicembre 1972. In tal modo si eviterebbe anche di essere forse costretti, in un prossimo futuro, a prorogare ulteriormente, rendendo precaria l'esistenza stessa dell'Ente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CIAMPAGLIA, *Relatore*. Desidero dire all'onorevole Santagati che il termine del 31 dicembre 1971 è stato fissato perché tutto il problema delle agevolazioni fiscali dovrà essere

rivisto in sede di riforma tributaria che si presume debba entrare in vigore il 1º gennaio 1972.

SANTAGATI. Per il momento non insisto, però il problema rimane aperto.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei fornire alcuni ulteriori chiarimenti. Con la legge del 18 aprile 1965, n. 961, è stato istituito l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, con sede in Firenze, avente per scopo di assicurare una occupazione remunerativa ai ciechì di ambo i sessi, idonei al lavoro, con preferenza ai ciechi di guerra. A tal fine lo ente venne autorizzato ad istituire degli appositi laboratori, all'occorrenza avvalendosi di quelli già esistenti presso istituti pubblici e privati a favore dei ciechi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni.

Soffermarmi sul motivo che ha portato a prorogare ripetutamente le agevolazioni fiscali in favore dell'Ente mi sembra superfluo, dal momento che tutti i colleghi concordano sulla necessità che il provvedimento al nostro esame sia approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dello articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Con effetto dal 1º gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1971, rimangono in vigore le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1969 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, n. 736, 20 ottobre 1960, n. 1217 e 6 dicembre 1965, n. 1374.

Il deputato Niccolai Cesarino ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro,

considerata la esperienza compiuta dall'Ente nazionale lavoro ciechi (legge 18 novembre 1935, n. 961) nonché quella dell'Opera nazionale orfani di guerra (legge 26 luglio 1929, n. 1347) tesa a facilitare l'occupazione e l'inserimento nel processo produttivo delle categorie rappresentate nelle citate istituzioni;

ritenuto che per tutto un vasto settore di categorie di invalidi impossibilitati ad insersisi nei normali processi produttivi, si pone con sempre maggior urgenza il problema dell'assistenza nonché della riabilitazione al lavoro in modo da raggiungere una più positiva e soddisfacente collocazione nella società di questi cittadini nell'interesse loro e della collettività

impegna il Governo

a studiare entro sei mesi, sentite le categorie interessate, la possibilità di costituire un ente nazionale con caratteristiche tali da coordinare le attività produttive nelle quali impegnare gli invalidi estromessi dai normali cicli di lavoro, tramite l'istituzione di laboratori protetti, e quanto ritenuto più conveniente grazie all'uso delle tecniche moderne di cui si può disporre, alle agevolazioni tributarie e finanziarie e alla assegnazione di tutta o di una parte di produzione opportunamente considerata, adatta alle categorie anzidette ».

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Niccolai.

NICCOLAI CESARINO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 maggio 1970.

L'onorevole Perdonà ha facoltà di svolgere la relazione.

PERDONA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 28 del codice penale, l'articolo 91 della legge n. 648 dell'agosto 1950, e l'articolo 102 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento delle pensioni di guerra, prevedevano la perdita del diritto a conseguire od a fruire della pensione in seguito a condanna penale di particolare gravità.

La Corte costituzionale, con sentenza depositata il 19 luglio 1968, ha dichiarato questi articoli illegittimi; il disegno di legge al nostro esame vuole tradurre in norma i criteri enunciati dall'alto consesso costituzionale in materia di pensioni di guerra.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NICCOLAI. Il mio gruppo è favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SINESIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti, li porrò immediatamente in votazione.

ART. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la perdita o la sospensione del diritto al conseguimento o al godimento della pensione, assegno o indennità di guerra a seguito di condana penale.

Sono, altresì, abrogate le disposizioni che contemplano la riduzione dei trattamenti pensionistici di guerra per i motivi di cui al precedente comma.

(È approvato).

ART. 2.

Le pensioni, assegni o indennità di guerra, che siano stati perduti, ridotti o sospesi sono ripristinati integralmente a decorrere dal 9 giugno 1966.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Istituto di ricerca e sperimentazione per il tabacco (2170).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione

dell'Istituto di ricerca e sperimentazione per il tabacco ».

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di svolgere la relazione.

PANDOLFI, Relatore. Il disegno di legge n. 2170 ha per oggetto l'istituzione dell'Istituto di ricerca e sperimentazione per il tabacco, e si propone di dare diversa e più congrua sistemazione al già esistente istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e operante nel settore della ricerca applicata secondo le disposizioni della legge istitutiva, il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297.

La relazione governativa che accompagna il disegno di legge illustra esaurientemente le ragioni che hanno portato alla predisposizione del provvedimento, redatto sulla base delle proposte formulate dalla Commissione di studio nominata ad hoc e presieduta dal professor Arnaudi. Si deve rilevare tuttavia che successivamente alla presentazione alla Camera del provvedimento, si è verificata una situazione di fatto tale da mutare radicalmente le prospettive di sistemazione legislativa dello Istituto in questione. Ogni considerazione di merito finisce così con l'essere preclusa dalla pregiudiziale constatazione del venire meno dei presupposti su cui il disegno di legge, nella sua attuale struttura e nelle sue previsioni, integralmente si fonda.

La nuova situazione di fatto è legata alla entrata in vigore del Regolamento della Commissione delle comunità europee n. 727/70 del 21 aprile 1970, che ha istituito, come è noto, un meccanismo comune di mercato nel settore del tabacco greggio. L'entrata in vigore di detto regolamento comunitario ha condotto all'abolizione del monopolio dello Stato nei settori della coltivazione, importazione e vendita dei tabacchi greggi a decorrere dalla campagna agricola 1970.

Una prima ripercussione immediata del nuovo regime sulle previsioni del disegno di legge in esame riguarda il finanziamento dell'Istituto di ricerca e sperimentazione per il tabacco. L'articolo 3, primo comma lettera c), del disegno di legge in esame stabilisce che concorra alle entrate dell'Istituto un contributo annuo a carico dei coltivatori e dei trasformatori del tabacco nella fase di prima manipolazione. Un simile contributo poteva giustificarsi in un regime quale quello anteriore all'entrata in vigore del citato regolamento comunitario, in presenza cioè di rapporti come

quello di concessione ai quali era possibile legare l'obbligo di una speciale contribuzione annua. Nella nuova situazione non risulta più proponibile il congegno di finanziamento stabilito dal disegno di legge. Viene così a cadere una cospicua fonte di entrata per il nuovo ente. Si noti che l'attuale istituto riceveva la parte prevalente delle sue entrate da una trattenuta del 5 per mille, pari ad un gettito di circa 350 milioni, che l'Amministrazione dei Monopoli detraeva dalle somme pagate ai concessionari per il tabacco acquistato.

Ma vi è di più. Con il nuovo regime comunitario per la tabacchicoltura, viene meno la stessa competenza del Ministero delle finanze a disciplinare istituti di ricerca applicata nel campo della coltura e trasformazione del tabacco. Divenuto il tabacco un prodotto di libera coltivazione, alla stregua degli altri prodotti agricoli, subentra la competenza del Ministero dell'agricoltura; tanto più che l'intero settore della sperimentazione in agricoltura è disciplinata da apposita legge, sotto le cui norme operano i 24 istituti sperimentali esistenti.

In considerazione di quanto sopra il Governo è giustamente entrato nell'ordine di idee di risolvere in due tempi il problema dello Istituto per il tabacco. In primo luogo si tratta di assicurare per il 1971 in via straordinaria il necessario finanziamento all'attuale Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi. Esso opera con un organico di 70 dipendenti, così distribuiti: 23 a Scafati, 21 a Lecce, 12 a Bovolone e 14 a Roma. Il personale scientifico e tecnico (laureati e diplomati addetti specificamente alla ricerca) consta di 22 persone, più 16 inservienti ed operai di laboratorio; il rimanente personale (32 dipendenti) è composto di funzionari ed impiegati amministrativi, uscieri ed autisti. È dunque necessario assicurare continuità di finanziamento all'Istituto, e con la massima sollecitudine, dal momento che si è esaurita la fonte principale, cose si è visto sopra.

In secondo luogo si tratta di dare definitiva sistemazione all'Istituto, non più nell'ambito della competenza del Ministero delle finanze, ma nel quadro degli istituti di sperimentazione agraria posti sotto la competenza del Ministero dell'agricoltura. Il concerto tra i due ministeri necessario nella fase di predisposizione del nuovo disegno di legge, mi risulta già iniziato. La questione esula dalla competenza della nostra Commissione, salvo per le indicazioni che siano chiamati ad esprimere in relazione ai problemi sollevati dal disegno di legge in esame.

Resta comunque la prima e più urgente questione. Ad essa il Governo ha ritenuto di far fronte, presentando sotto forma di emendamenti sostitutivi dei 16 articoli di cui si compone il disegno di legge n. 2170 un nuovo testo in due articoli, attraverso i quali si assegna per il 1971 un contributo di 285 milioni allo Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, così da completare il finanziamento necessario ai fabbisogni dell'ente. Ne do senz'altro lettura.

ART. 1.

All'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 247, è concesso un contributo straordinario di lire 285.000.000 da utilizzare nell'esercizio finanziario 1971, per far fronte alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalle vigenti disposizioni legislative.

ART. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico al capitolo 211 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato per l'anno 1971.

Al maggior fabbisogno di lire 285.000.000 sul citato capitolo 211 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 191 del predetto bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per l'anno 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le considerazioni che mi sono permesso di svolgere precedentemente giustificano il parere favorevole che ora esprimo sul nuovo testo del Governo. Ringrazio il Sottosegretario alle finanze, onorevole Borghi, che si è dedicato con intelligenza ai problemi connessi con la sistemazione transitoria della materia che stiamo esaminando, in vista della necessaria soluzione definitiva.

Rivolgo al Governo la più viva raccomandazione perché venga sollecitamente predisposto, ad iniziativa del Ministro dell'agricoltura, il disegno di legge destinato a regolare in forma adeguata la stabile vita dell'ente di sperimentazione agraria nel settore della tabacchicoltura. Desidero ricordare, concludendo, le importanti finalità di un istituto che assolve il compito non soltanto di elevare la produtti-

vità di una coltura industriale di grande rilevanza economica, ma anche di migliorare la qualità di un prodotto di larghissima diffusione che pone, come è noto, qualche serio problema per la salute dei consumatori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei raccomandare una sollecita approvazione del nuovo testo governativo, in quanto il contributo straordinario di 285 milioni diviene necessario per il pagamento degli stipendi del personale dell'Istituto di ricerca e sperimentazione per il tabacco.

È da tener presente che vengono a mancare le entrate delle concessionarie e che il personale dell'istituto è in attesa di miglioramenti economici in ordine all'attuazione delle nuove retribuzioni per il riassetto e all'applicazione delle norme sui combattenti.

Rimane fermo l'impegno del Ministero delle finanze di presentare al più presto il nuovo provvedimento per la sistemazione definitiva di questo importante istituto.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato un nuovo testo. Ne porrò in votazione in linea di principio gli articoli dopo averne dato lettura. In caso di approvazione di massima il testo sarà trasmesso alla Commissione bilancio per un nuovo parere:

ART. 1.

All'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 247, è concesso un contributo straordinario di lire 285.000.000 da utilizzare nell'esercizio finanziario 1971, per far fronte alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalle vigenti disposizioni legislative.

(È approvato).

ART. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico al capitolo 211 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per l'anno 1971.

Al maggior fabbisogno di lire 285.000.000 sul citato capitolo 211 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 191 del predetto bilancio dell'Am-

ministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per l'anno 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disciplina di taluni rapporti derivanti dalla partecipazione all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association – IDA) » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2514):

Presenti e votanti			. 27
Maggioranza			. 14
Voti favorevoli .	•		19
Voti contrari .			8

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International development association – IDA (Approvato dal Senato) (2774):

Presenti e votanti	•	. 27					
Maggioranza		. 14					
Voti favorevoli		19					
Voti contrari		8					
(La Commissione approva).							

Disegno di legge: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al fondo monetario internazionale » (2767):

Presenti							27
Votanti		•	•				19
Astenuti							8
Maggiora	nz	a	٠.	٠.		•	10
Voti fa	voi	ev.	oli			1	9
Voti co	ntı	ar	'i		•	-	-

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (2582):

Disegno di legge: « Abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale» (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2548):

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Beccaria, Bima, Botta, Cascio, Castellucci, Cesaroni, Ciampaglia, Cirillo, Co-

lombo Vittorino, Di Leo, Giglia, Giovannini, Laforgia, Martelli, Miroglio, Napolitano Francesco, Niccolai Cesarino, Nicolini, Pandolfi, Patrini, Perdonà, Raffaelli, Santagati, Specchio, Vespignani, Vicentini.

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 2767:

Cesaroni, Cirillo, Giovannini, Martelli, Niccolai Cesarino, Raffaelli, Specchio, Vespignani.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. Antonio Maccanico

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO